SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

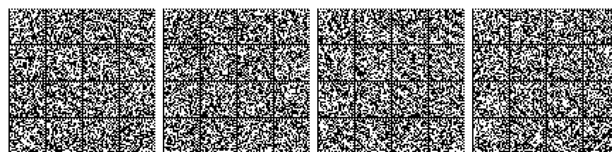
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO









LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. **79**.

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera *a)*, dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

TONINELLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

18G00107



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2018, n. **80**.

Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso alla qualifica di dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che possono essere ammessi al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, in via alternativa, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;

Visto altresì l'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, il quale stabilisce, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le scuole di specializzazione che possono rilasciare diplomi di specializzazione quali requisiti necessari ai fini della partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295, recante regolamento sulle modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2005, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2005, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2007, recante «Riconoscimento dei titoli post universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2007, n. 226;

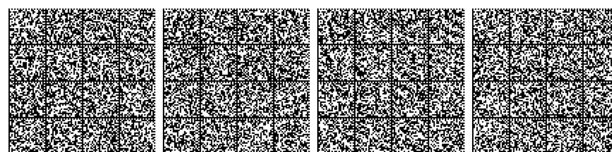
Ritenuto di adottare, per ragioni di economicità, un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le scuole di specializzazione per il rilascio di titoli di studio valevoli per entrambe le finalità di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente.

2. Il presente decreto individua, altresì, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente.

Art. 2.

Diplomi di specializzazione e soggetti abilitati al rilascio

1. I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all'articolo 1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le università o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell'articolo 3, con le caratteristiche di cui al comma 2.

2. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono:

a. avere durata almeno biennale;

b. concludersi con un esame finale;

c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame.

3. I bandi relativi ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.

Art. 3.

Diplomi di specializzazione rilasciati da università o istituti universitari stranieri

1. I diplomi di specializzazione rilasciati da università e istituti universitari di Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono validi ai fini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, se riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Per le finalità di cui di cui all'articolo 1, sono da considerare utili anche:

a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295;

b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018, n. 1173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)*. — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(*Omissis*).



5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

(*Omissis*).

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:

«Art. 4 *(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego).* — 1. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo";

a-*bis*) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";

b) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-*quater*. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.";

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-*quater*.".

3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

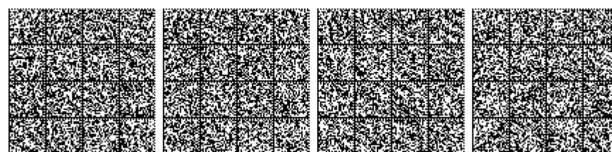
3-*bis*. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

3-*ter*. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-*quater*. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

3-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

3-*sexies*. Con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-*quinquies* e, in caso di adesione,



si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

3-*septies*. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-*quinquies*, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

6-*bis*. All'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

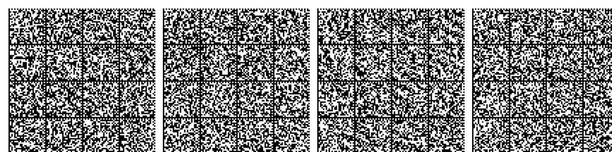
6-*ter*. All'art. 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".

6-*quater*. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (31), gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 3-*bis*, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.



(*Omissis*).

9-*ter*. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

10-*bis*. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.

10-*ter*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali).* — 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'art. 6, comma 9.".

10-*quater*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

10-*quinquies*. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".

10-*sexies*. All'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".

10-*septies*. All'art. 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

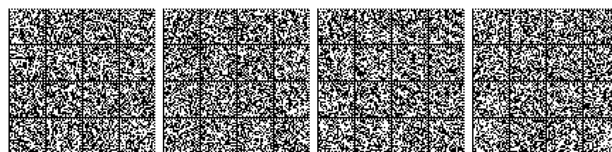
"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

11. All'art. 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo:

"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.".

12. All'art. 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,".

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,



con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

14. Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'art. 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro. (30)

15. La disposizione dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

16. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.

16-*bis*. All'art. 55-*septies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";

b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

16-*ter*. All'art. 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135):

«Art. 7 *(Reclutamento dei dirigenti)*. — 1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo art. 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2004, n. 292.

— Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

18G00103



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 47355 dell'11 giugno 2018, che ha disposto per il 14 giugno 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 47355 dell'11 giugno 2018 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 365 giorni è risultato pari a 0,550%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,445.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,190% e a 1,541%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04527

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 aprile 2018.

Proroga del termine di cui al decreto 6 giugno 2017, concernente l'autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all'aggiudicazione dei lavori.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);

Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione



triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto in particolare l'art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che modifica il citato art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, stabilendo, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli Enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

Visto altresì, il comma 177-*bis* del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa che prevede che le Regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità - con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell'accesso al finanziamento;



Visto altresì, l'art. 6 della suddetta Intesa che prevede, tra l'altro, una rilevanza, ai fini della definizione della programmazione degli interventi, anche dell'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella realizzazione dei progetti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015 (di seguito, decreto interministeriale 23 gennaio 2015), con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160 (di seguito, decreto ministeriale n. 160 del 2015), con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al 2044 autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875 (di seguito, decreto interministeriale n. 8875 del 2015), con cui è stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle Regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 (di seguito, decreto ministeriale n. 322 del 2015), con il quale si è proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - per il finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 al 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnata che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo già contratto nel corso del 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 1, lett. *e)*, del decreto interministeriale n. 11418 del 2016 imposto agli Enti locali per l'aggiudicazione provvisoria al 30 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 marzo 2017 n. 134, con cui si è proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 con il quale è stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per interventi di messa in sicurezza degli edifici;



Considerato che nel medesimo decreto si stabiliva che potevano procedere alla stipula dei contratti di appalto e all'esecuzione dei lavori i soli enti locali rientranti nel piano annuale 2016 di cui agli allegati elenchi al medesimo decreto che aggiudicassero i lavori entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Dato atto che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 16 settembre 2017;

Considerato che il termine per l'aggiudicazione scadrebbe quindi il 15 marzo 2018;

Dato atto che le Regioni hanno proceduto alla stipula dei contratti di mutuo nel mese di dicembre 2017 e che molti enti locali in conseguenza di ciò non hanno potuto avviare le procedure per l'affidamento dei lavori;

Considerato, quindi, che sono pervenute richieste da parte degli stessi di proroga del predetto termine per non perdere il contributo finalizzato alla messa in sicurezza dei propri edifici scolastici;

Ritenuto quindi, necessario differire il termine stabilito nel decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 al 30 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Proroga

1. Il termine stabilito nel decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2017, n. 390 di aggiudicazione e o stipula dei contratti di appalto da parte degli enti locali rientranti nel piano 2016, è prorogato al 30 settembre 2018.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 9 aprile 2018

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018, n. 1-1263

18A04450

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 giugno 2018.

Procedure operative relative alle attività delle Commissioni Locali per i Raccomandatari Marittimi e tenuta dei relativi registri a seguito di accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135 concernente disciplina della professione del raccomandatario marittimo, come emendata;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

Visto in particolare l'art. 1, comma 5 che stabilisce che i consigli camerali possono proporre l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo all'attuazione della delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 e gli Allegati *A)* e B al medesimo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 concernente «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale»;

Ritenuta la necessità di fornire, con riferimento alle attività relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta degli elenchi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedure operative alle nuove Camere di commercio costituite, a seguito degli accorpamenti approvati con i decreti di cui all'art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 nonché alle Camere di commercio oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018;

Ritenuto necessario dettare indicazioni circa l'operatività dei raccomandatari marittimi iscritti nell'elenco tenuto dalle Camere di commercio oggetto di accorpamento;

Considerate le indicazioni e le proposte scaturite dalla riunione tenutasi il giorno 29 marzo 2018 tra rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico;



Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo d'applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure operative che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, devono adottare con riferimento alle attività relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta dei relativi elenchi.

Art. 2.

Procedure operative

1. Presso le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dícembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, è istituita un'unica Commissione locale per raccomandatari marittimi ed un unico elenco di raccomandatari marittimi.

2. L'operatività dei raccomandatari marittimi iscritti nelle nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1 è estesa alla nuova Circoscrizione territoriale di competenza delle stesse.

3. Qualora a seguito del processo di accorpamento di cui al comma 1 sono presenti più enti camerali, nell'ambito territoriale della medesima Direzione marittima, le Commissioni locali operano con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza degli stessi.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Le nuove Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto, provvedono a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adozione del decreto di nomina ai sensi del comma 1, dell'art. 7 della legge 4 aprile 1977, n. 135 della Commissione locale che opererà con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale del nuovo ente camerale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti interministeriali di cui al comma 1 restano in vigore fino alla loro naturale scadenza i precedenti provvedimenti adottati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero della infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 12 giugno 2018

Il direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
COLETTA

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
FIORENTINO

18A04463

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 giugno 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa Garanzia fidi credito e sviluppo», in Ortona e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Garanzia Fidi Credito e Sviluppo», con sede in Ortona (CH), codice fiscale 01633550684 - conclusa in data 28 luglio 2017 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 30 ottobre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni, successivamente prorogato di trenta giorni, le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento non tutte le irregolarità contestate risultavano sanate e cioè: il bilancio di esercizio al 31 dicembre



2015 non era stato redatto secondo le disposizioni della Banca d'Italia, emanate con provvedimento 31 luglio 1992 e nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 87 del 27 gennaio 1992; la nota integrativa era priva delle disposizioni previste dall'art. 2513 e 2545 del codice civile; non era stata fornita documentazione attestante l'effettiva presenza e partecipazione dei soci alle assemblee; non era stata fornita documentazione probante le modalità di convocazione dei soci alle assemblee, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4 dello statuto; non risultava versato il contributo di revisione per gli anni 2015/2016 e 2017/2018 comprensivo di interessi e sanzioni; non era stata esibita la ricevuta dei versamenti effettuati negli ultimi cinque anni, dello 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti su base annua, ai sensi dell'art. 13, comma 23, della legge n. 326/200; non risultavano esclusi i soci privi dei requisiti previsti dall'art. 9 dello statuto e dall'art. 2533 del codice civile; non risultava esibita la documentazione attestante il possesso dei citati requisiti da parte dei soci che rivestivano la carica di consiglieri di amministrazione; il libro delle delibere del C.d.A. non risultava aggiornato;

Vista la nota n. 72511 del 22 febbraio 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, nota che è risultata non consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa con la seguente dicitura «Pec inibita a ricezione.»;

Vista la nota n. 86862 del 6 marzo 2018 con la quale la menzionata comunicazione di avvio del procedimento, è stata trasmessa nuovamente al destinatario, a mezzo di raccomandata A/R, ed è stata restituita al mittente con la dicitura «compiuta giacenza.»;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Leonzio Elena;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Società cooperativa Garanzia fidi credito e sviluppo», con sede in Ortona (CH) codice fiscale 01633550684, costituita in data 6 dicembre 2005, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Leonzio Elena, nata a Lanciano (CH) il 26 giugno 1980, codice fiscale LNZLNE80H66E435F, residente in Francavilla a Mare (CH), via A. De Simone n. 13, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 20 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04451



DECRETO 20 giugno 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Projob società cooperativa a mutualità prevalente», in Milano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Projob società cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Milano, C.F. 09205320964, conclusa in data 20 dicembre 2017, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 26 febbraio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento alcune irregolarità non risultavano sanate e precisamente: mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; mancato versamento del contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992 per gli utili conseguiti nell'esercizio 2016; mancata predisposizione del Regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge n. 142/2001; mancata ripartizione dell'utile d'esercizio relativo al bilancio 2016 in conformità con quanto stabilito dall'art. 2545-*quater* del codice civile e dall'art. 11, comma 4, della legge n. 59/1992; mancata delibera dell'assemblea dei soci in ordine all'eventuale compenso o gratuità della carica dell'organo amministrativo; mancata conformità dei verbali delle assemblee del 20 ottobre 2016, 20 giugno 2017 e 29 giugno 2017 (di approvazione del bilancio 2016) alle previsioni dell'art. 33 dello statuto e dell'art. 2375 del codice civile;

Considerato, inoltre, che dall'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza, si è rilevato che la cooperativa non si è adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti;

Vista la nota n. 145411 del 20 aprile 2018, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che la citata nota n. 145411 del 20 aprile 2018, trasmessa alla casella di posta certificata del destinatario, non è risultata consegnata e che, successivamente, la stessa comunicazione è stata nuovamente inoltrata alla cooperativa con raccomandata A/R n. 145411 del 20 aprile 2018, e che la stessa è stata restituita al mittente con la dicitura «destinatario sconosciuto»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 6 giugno 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alla specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Paolo Besozzi;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Projob società cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Milano, C.F. 09205320964, costituita in data 16 settembre 2015, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Paolo Besozzi, nato a Milano il 27 maggio 1976, C.F. BSZPLA82E27F205C, residente in Milano, via Savona n. 69, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.



Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 20 giugno 2018.

Il direttore generale: MOLETI

18A04452

DECRETO 20 giugno 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Gerik società cooperativa», in Prato e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Gerik società cooperativa» con sede in Prato, (C.F. 02263340974), conclusa in data 6 novembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 23 febbraio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora da sanare le seguenti irregolarità: mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi; mancato versamento del contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992 per l'utile conseguito nell'esercizio 2016; nomina dei componenti del consiglio di amministrazione in contrasto con la vigente normativa in materia in quanto a «tempo indeterminato»;

Considerato, inoltre, che dall'istruttoria si è riscontrato che non tutti i soci risultano coinvolti nell'attività sociale dell'ente;

Vista la nota n. 137589, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del destinatario, con la quale in data 12 aprile 2018 è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni o controdeduzioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'Ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinchè il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;



Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Gerik società cooperativa», costituita in data 4 marzo 2013, con sede in Prato, (C.F. 02263340974)», è revocato.

Art. 2.

L'avv. Francesca Bignami nata a Firenze il 15 maggio 1975, C.F. BGNFNC75E55D612W, domiciliata in Prato, via Traversa Fiorentina n. 10, e nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 20 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04453

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

DELIBERA 10 maggio 2018.

Delibera, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che individua il Friuli-Venezia Giulia quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla sola controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi. (Rep. Atti. n. 65/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2018;

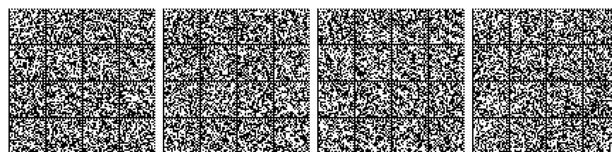
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare l'art. 2, comma 100, lettera *a)* che dispone la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa per assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 18, comma 1, lettera *r)* dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra indicato e che, con delibera della conferenza, sono individuate le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'atto della conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486) con il quale si disciplinano le procedure e si indicano le modalità con le quali le regioni interessate possono richiedere la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia prevista dall'art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo che a tale richiesta sia allegata una dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche del sistema di garanzia operante sul proprio territorio, con particolare riferimento alla tipologia di operazioni ammissibili, ai soggetti beneficiari, alle percentuali di copertura della garanzia, ai costi della garanzia, ai tempi e alle modalità di concessione;

Vista la nota della regione Friuli-Venezia Giulia, diramata con prot. DAR 3865 P-4.37.2.12 del 12 marzo 2018 con la quale si provvede a trasmettere la deliberazione della giunta regionale del 16 febbraio 2018, n. 296, corredata dalla prescritta relazione tecnica sul sistema delle garanzie per le piccole e medie imprese nella regione stessa, corredata delle informazioni richieste dall'atto della conferenza del 26 luglio 2001 sopra indicato;

Considerato che con la deliberazione della giunta regionale della regione sopra citata si chiede alla conferenza di assumere la delibera volta a limitare, nel territorio della regione stessa, l'intervento del Fondo di garanzia alla sola controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della regione, per le operazioni di importo da 25.001 euro a 175.000 euro;



Visti gli esiti della riunione tecnica svoltasi il giorno 26 marzo 2018, nel corso della quale il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico hanno formulato alcune osservazioni, contenute in un documento consegnato nel corso dell'incontro e discusse con la regione Friuli-Venezia Giulia, segnalando la necessità che la relazione predisposta dalla Regione stessa venga integrata con una analisi del sistema regionale dei confidi di assorbire le nuove richieste e di prevedere un monitoraggio annuale sull'andamento del nuovo sistema di garanzia, da trasmettere alla conferenza;

Vista la nota prot. DAR 4666 P-4.37.2.12 del 28 marzo 2018, con la quale è stato diramato il documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze, consegnato nel corso del citato incontro tecnico;

Vista la nota di integrazione alla relazione tecnica trasmessa dalla regione Friuli-Venezia Giulia, diramata con prot. DAR 5304 P-4.37.2.12 del 13 aprile 2018, nella quale si forniscono i chiarimenti richiesti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze e si conferma che la regione condividerà annualmente, trasmettendoli alla conferenza, i dati del monitoraggio degli effetti della regionalizzazione del sistema creditizio e di valutazione dei risultati che determinerà in relazione alle opportunità di acceso al credito delle piccole e medie imprese, in base ai quali proporre eventuali correttivi o assumere ulteriori determinazioni;

Considerato che, nel corso della seduta della conferenza, tenutasi in data 19 aprile 2018, il punto è stato rinviato, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, per consentire ulteriori approfondimenti e chiarimenti in merito all'integrazione della relazione descrittiva del sistema di garanzia operante in Friuli-Venezia Giulia, trasmessa in data 13 aprile 2018;

Vista la nota contenente le osservazioni sugli elementi integrativi forniti dalla regione e la richiesta di rinvio del punto, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze e diramata in data 26 aprile 2018, con prot. DAR 5753 P-4.37.2.12;

Vista la nota contenente le valutazioni della regione Friuli-Venezia Giulia in merito alla richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico di rinvio del punto, trasmessa dal vicepresidente della Regione e diramata in data 30 aprile 2018, con prot. DAR 5872 P-4.37.2.12;

Vista la nota di risposta alle osservazioni della regione Friuli-Venezia Giulia, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze e diramata in data 4 maggio 2018, con prot. DAR 6009 P-4.37.2.13;

Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 7 maggio 2018, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha consegnato un documento contenente alcune ulteriori osservazioni e la regione Friuli-Venezia Giulia ha fornito alcuni primi elementi di risposta sulle considerazioni del Ministero dello sviluppo economico e sulle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, precedentemente trasmesse con la nota del 4 maggio sopra indicata, impegnandosi ad inviare in tempi rapidi una nuova integrazione alla relazione;

Visto il documento del Ministero dello sviluppo economico, consegnato nel corso dell'incontro tecnico del 7 maggio 2018 e trasmesso con nota dell'8 maggio 2018, prot. DAR 6145 P-4.37.2.12;

Vista la nota della regione Friuli-Venezia Giulia, contenente l'ulteriore integrazione alla relazione descrittiva del sistema di garanzia operante in Regione, diramata con nota del 10 maggio 2018, prot. DAR 6319 P-4.37.2.12;

Considerato che nella nota del 10 maggio 2018 sopracitata la regione Friuli-Venezia Giulia ha fornito gli elementi di risposta richiesti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche nel corso della riunione tecnica del 7 maggio 2018;

Considerato che nella relazione integrativa sopra citata la regione Friuli-Venezia Giulia ha chiarito, come richiesto dai Ministeri interessati, che la richiesta di limitazione in oggetto non include le garanzie su portafogli di finanziamenti;

Preso atto dell'impegno della regione Friuli-Venezia Giulia a condividere annualmente, trasmettendoli alla conferenza, i dati del monitoraggio degli effetti della regionalizzazione del sistema creditizio e la valutazione dei risultati;

Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le regioni e gli enti locali hanno acconsentito all'assunzione della deliberazione;

Delibera:

Nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *r)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di individuare il Friuli-Venezia Giulia quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese limita il proprio intervento alla sola controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Roma, 10 maggio 2018

Il Presidente
Sottosegretario: BRESSA

Il Segretario: NADDEO

18A04461



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 6 giugno 2018.

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'AUTORITÀ

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 217, comma 1, lett. *u)*, numero 2), decreto legislativo n. 50/2016, che ha abrogato la Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale dispone che l'Autorità formula linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l'omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche;

Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 il quale dispone che l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale dispone che l'Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorità è devoluto il compito di stabilire le ulteriori informazioni che devono essere presenti ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. *c)*, dell'attribuzione del *rating* di impresa di cui all'art. 83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'art. 84 del codice, nonché di assicurarne il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista dal successivo art. 81;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista, la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1386 del 21 dicembre 2016, che ha delineato il contenuto delle annotazioni da inserire nel Casellario Informatico e i relativi modelli di comunicazione da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori economici che intendono concorrere ad affidamenti di contratti pubblici e delle Società organismo di attestazione;

Considerata l'opportunità di adottare un regolamento che disciplini la trasmissione del già delineato flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario e le modalità per la loro cancellazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Parte I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell'autorità;

c) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

e) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) «linee guida», le linee guida emanate dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

g) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;

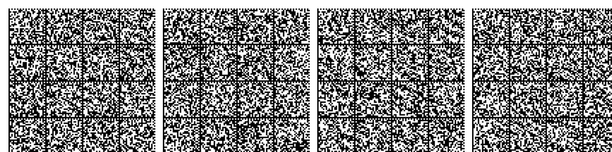
h) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'Ufficio competente per la gestione del Casellario;

j) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio competente per la gestione del Casellario;

k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *o)*, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l) «S.O.A.», le Società organismi di attestazione di cui all'art. 84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *p)*, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori;

o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara;

p) «PEC», la posta elettronica certificata;

q) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità: www.anticorruzione.it

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:

a) la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorità;

b) il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;

c) l'aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Art. 3.

Diritto di accesso

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, le informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento di annotazione sono sottratte all'accesso fino al momento in cui le risultanze procedimentali non saranno comunicate alle parti interessate.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite PEC o tramite procedura *on-line* accessibile dal sito dell'Autorità.

Art. 6.

Articolazione del Casellario

1. Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli o.e. che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi.

Art. 7.

Sezione A: area pubblica

1. La sezione «A» è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A..

2. La sezione «A» per gli o.e. qualificati contiene le relative attestazioni di qualificazione, con l'indicazione:

a) della data di rilascio, delle date di scadenza di validità triennale e quinquennale;

b) della ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione;

c) della ragione sociale, dell'indirizzo, partita IVA/C.F. dell'o.e.;

d) delle categorie e degli importi della qualificazione conseguita;

e) delle generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'impresa qualificata e dei direttori tecnici.

3. La sezione «A» per le S.O.A., autorizzate all'esercizio di attestazione, contiene i provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità alle S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull'esercizio della attività di attestazione (sospensione e revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con l'indicazione:

a) della sede legale e delle sedi operative;

b) dei nominativi dei soci;

c) dei nominativi del legale rappresentante e del direttore tecnico.

Art. 8.

Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.

1. La sezione «B» è ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A.. È, altresì, accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica di cui all'art. 10.

2. La sezione «B» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene:

a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione;

b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, tra cui rientrano le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato l'applicazione di penali nella misura indicata nelle Linee Guida emanate in materia o la risoluzione anticipata del contratto, dando evidenza di un eventuale giudizio pendente;

c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'art. 89, del codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;

d) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



e) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o subcontratti;

f) i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e interdittiva comminati dall'Autorità;

g) i provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall'Autorità di cui è già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare;

h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo codice antimafia;

i) le informazioni inerenti le cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;

j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all'Autorità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. *l)*, circa l'omessa denuncia da parte dell'o.e. all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 c.p.;

k) le comunicazioni effettuate dal prefetto al Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 circa l'adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un'eventuale e successiva applicazione all'o.e. della misura del controllo giudiziario ex art. 34-*bis*, codice antimafia.

3. La sezione «B» per gli o.e. qualificati contiene anche:

a) la perdita dei requisiti di qualificazione che dia luogo a ridimensionamento o decadenza dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici;

b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell'attestazione S.O.A., nonché l'elenco dei requisiti di cui all'art. 89 messi a disposizione dall'impresa ausiliaria;

c) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;

d) la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione prevista dall'art. 84, comma 1, del codice;

e) i certificati dei lavori utili al conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Art. 9.

Sezione C: area riservata all'Autorità

1. La sezione «C» è ad accesso riservato all'Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli o.e. di cui all'art. 84, del codice, nonché all'implementazione del sistema del *rating* di impresa di cui all'art. 83, comma 10, del codice.

2. La sezione «C» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene le relazioni dettagliate sul comportamento degli o.e. e/o dei subappaltatori.

3. La sezione «C» per gli o.e. qualificati contiene anche i seguenti dati trasmessi dalle SOA:

a) la cifra di affari in lavori realizzata nel decennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;

b) il costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;

c) il costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;

d) la natura e l'importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

e) l'elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

f) l'importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'Inps, all'Inail e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;

g) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicità di incarico;

h) tutte le informazioni cancellate dall'area B a seguito dell'intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del termine interdittivo.

Art. 10.

Trasparenza del Casellario

1. Gli o.e. possono accedere, mediante l'utilizzo del C.I.G., alla sezione «B», di cui all'art. 8, per la verifica della propria posizione, con procedura telematica gestita dall'Autorità.

2. Gli o.e. che partecipano ad una procedura di gara possono accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, codice, per visionare la posizione di tutti i partecipanti.

3. L'accesso di cui al comma 2 è consentito agli o.e. che hanno presentato l'offerta, mediante l'utilizzo del C.I.G., con procedura telematica gestita dall'Autorità.



Parte II

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO

TITOLO I

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.A. O DA ALTRI SOGGETTI

Art. 11.

Obbligo informativo

1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.

Art. 12.

Avvio del procedimento

1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all'art. 11, comma 1, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione, può:

a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 13;

b) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 18.

2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme;

c) le modalità di presentazione dell'integrazione;

d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento;

e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

Art. 13.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all'o.e. e al soggetto segnalante. Essa contiene:

a) la segnalazione del fatto che integra un'ipotesi di iscrizione nel Casellario;

b) la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;

c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;

d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento;

e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva;

f) l'ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

g) l'indicazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.

Art. 14.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;

b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 15.

Audizioni

1. Il dirigente, può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13.

2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata.

3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

4. Nel corso dell'audizione il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.



5. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente, o da altro funzionario dell'ufficio competente presente, e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Dello stesso è consegnato un originale a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 16.

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. *d)*;

b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *e)*;

c) acquisizione delle memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri di cui all'art. 14, comma 2.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Art. 17.

Conclusione del procedimento

1. Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l'applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all'art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento.

Art. 18.

Archiviazioni

1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed all'o.e., all'archiviazione nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) inconferenza della segnalazione.

Art. 19.

Poteri del Consiglio

1. Il dirigente, nei casi di dubbia interpretazione, può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'iscrizione dell'annotazione nel Casellario. In tali casi, il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, delibera l'iscrizione o l'archiviazione dell'annotazione nel Casellario.

2. Delle archiviazioni, effettuate ai sensi dell'art. 18, il dirigente trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva con cadenza trimestrale.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO DI COMUNICAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA EX ART. 80, COMMA 5, LETT. L), CODICE

Art. 20.

Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica

1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 4, comma 1, legge 24 novembre 1981 n. 689, comunica all'Autorità che l'o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando.

2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresì, all'Autorità le generalità del soggetto che ha omesso la denuncia e i dati identificativi dell'operatore economico.

Art. 21.

Avvio del procedimento

1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 20, può:

a) avviare il procedimento ai sensi dell'art. 22;

b) proporre al Consiglio l'archiviazione ai sensi dell'art. 27.

2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere all'o.e. e/o alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine di 30 giorni:

a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell'istruttoria;

b) la comunicazione dell'eventuale esito del processo instaurato;

c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini e confluiti nel fascicolo del pubblico ministero nell'ambito del quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio.



Art. 22.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all'o.e. e alla s.a. Essa contiene:

a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica;

b) la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;

c) l'indicazione delle norme che impongono l'iscrizione;

d) gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento;

e) l'invito ad inviare, entro il termine di 30 giorni, memorie e documentazione difensiva;

f) l'ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento, con l'indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

g) l'indicazione del termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.

Art. 23.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 22.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;

b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 24.

Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 22.

2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica la data dell'audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata.

3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

4. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

5. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente, o da altro funzionario dell'ufficio competente presente, e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Dello stesso è consegnato un originale a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 25.

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie e atti di cui all'art. 21, comma 2;

b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. *b).*

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 60 giorni.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Art. 26.

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di annotazione si conclude, salvo i casi di archiviazione di cui all'art. 27, con l'adozione da parte del Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. *l)*, codice.

2. Il dirigente comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel Casellario ed il testo della relativa annotazione.

Art. 27.

Archiviazioni

1. Il dirigente propone al Consiglio l'archiviazione delle segnalazioni nei seguenti casi:

a) inesistenza dei presupposti;

b) sussistenza di esimenti;

c) inconferenza della segnalazione.

2. Il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, può deliberare l'archiviazione della comunicazione o l'inserimento dell'annotazione nel Casellario informatico.



TITOLO III

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO DELLE COMUNICAZIONI EFFETTUATE DAL PREFETTO

Art. 28.

Avvio e conclusione del procedimento

1. Il prefetto informa, ai sensi dell'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, il Presidente dell'Autorità dell'adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un'impresa.

2. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dal prefetto e comunica all'interessato l'avvenuta iscrizione nel Casellario e il testo della relativa annotazione.

Art. 29.

Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende

1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all'art. 34-*bis*, codice antimafia, all'o.e., già destinatario delle misure previste dall'art. 91 e dall'art. 84 del medesimo codice, il dirigente integra l'annotazione nel Casellario. L'integrazione è disposta a seguito della comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale competente ovvero su istanza dell'o.e. interessato.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DALLE S.O.A.

Art. 30.

Obbligo informativo

1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall'Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall'accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell'attestazione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell'evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

Art. 31.

Avvio e conclusione del procedimento

1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della SOA, valutata la documentazione, può:

a) inserire l'annotazione nel Casellario, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, alla S.O.A. e all'o.e., nella quale è indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;

b) invitare la SOA a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.

2. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l'Autorità archivia la comunicazione. In caso contrario l'Autorità iscrive nel Casellario informatico l'annotazione.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DI INFORMAZIONI COMUNICATE DAGLI O.E.

Art. 32.

Obbligo informativo

1. Il legale rappresentante dell'o.e. qualificato secondo il Sistema unico di qualificazione di cui all'art. 84, codice, deve inviare all'Autorità le informazioni individuate dalla stessa Autorità con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall'avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l'Autorità entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, comma 13, codice, nei confronti dell'o.e. inadempiente secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

Art. 33.

Avvio e conclusione del procedimento

1. Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'o.e., valutata la documentazione, può:

a) inserire l'annotazione nel Casellario, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, all'o.e., nella quale è indicato il testo dell'annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;

b) archiviare la comunicazione nei casi di inconferenza e/o manifesta infondatezza della comunicazione.

TITOLO VI

ANNOTAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE COMUNICATE DA SOGGETTI OBBLIGATI PER LEGGE

Art. 34.

Annotazione sanzioni interdittive

1. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. *c)*, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



TITOLO VII
PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL'AUTORITÀ

Art. 35.

Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione

1. La s.a. comunica all'Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro 30 giorni dall'accertamento del fatto.

2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell'Autorità.

Art. 36.

Conclusione del procedimento

1. Il Consiglio, qualora all'esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano state rese dall'o.e. con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel Casellario informatico della notizia dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla s.a..

Art. 37.

Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.

1. Il dirigente, all'esito del procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato l'imputabilità per dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nella sezione «A» del Casellario, dando preventiva comunicazione alla S.O.A. interessata a mezzo PEC del testo dell'annotazione e della data di pubblicazione.

Parte III
PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni

1. Le informazioni contenute nel Casellario Informatico sono detenute stabilmente dall'Autorità.

2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f) g)*, *h)*, *j)* e *k)* e comma 3, lett. *d)* è pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione.

3. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni prive di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del Casellario è pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.

4. L'o.e. è escluso dalle procedure di gara o dall'accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l'istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell'annotazione.

5. Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nella Sezione «B» confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nell'area «C» del Casellario.

6. Il dirigente, su istanza motivata dell'o.e. annotato nella sezione «A» o «B» del Casellario, seguendo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre il trasferimento dell'annotazione nella Sezione «C» del Casellario prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell'Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.

7. Nella Sezione «B» viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l'efficacia dell'annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate *ex post* dalle s.a. in corso di gara.

Art. 39.

Intervento provvedimenti giurisdizionali

1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell'Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l'annotazione dalla sezione «B» e la iscrive nella Sezione «C» del Casellario, fino alla decisione di merito.

2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina l'annotazione nella Sezione «B» del Casellario nell'originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall'o.e..

3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l'annotazione, il dirigente provvede d'ufficio alla cancellazione dell'annotazione anche dalla sezione «C».

Art. 40.

Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti dell'Autorità e dal regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca del 31 maggio 2016.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed è pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Autorità.

Approvato nell'adunanza del 6 giugno 2018 con delibera n. 533.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 giugno 2018

Il segretario: ESPOSITO

18A04464



COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020. (Delibera n. 22/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303 del 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014 del 2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n.18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8 del 2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18 del 2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la delibera n. 10 del 2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno prot. n. 68 del 12 febbraio 2018, e l'allegata nota informativa predisposta dal citato Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione» 2014-2020, presentato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione» (di seguito PON SPAO) al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta predisposta dal Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - cui compete il coordinamento della programmazione dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame;

Rilevato che il valore finanziario complessivo del programma è pari ad € 602.398.006,19 a valere sul Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 derivanti e, in particolare:

€ 302.133.333 sono riferiti alla quota di minore cofinanziamento nazionale rispetto al cofinanziamento teorico del Programma Operativo Nazionale «Inclusione», ai sensi del sopra citato punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015;

€ 300.264.673,19 sono riferiti alla riprogrammazione in quota Fondo Sociale Europeo (di seguito *FSE)* del PON SPAO, in collegamento con il Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» 2014-2020 (di seguito PON *IOG)* e, più specificamente:

€ 4.900.279,24 costituenti parte della quota di cofinanziamento nazionale liberata dal citato PON SPAO 2014-2020 in sede di cessione al PON IOG 2014-2020 di una quota di pari importo di FSE a titolo di matching fund;

€ 295.364.393,95 derivanti dalla riduzione degli attuali tassi di cofinanziamento nazionale per le regioni in transizione (€ 10.775.242,33) e meno sviluppate (€ 284.589.151,62);

Considerato altresì che il programma, in attuazione delle previsioni della delibera di questo Comitato n. 10 del 2015, contiene al suo interno il sistema di gestione e di controllo per l'attuazione dello stesso con la descrizione della struttura organizzativa, la definizione delle responsabilità ed altri elementi di riferimento che completano il quadro attuativo;

Considerato che sul citato programma la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 22 febbraio 2018 prescrivendo che gli interventi del programma siano concertati con le Regioni e che le procedure di gestione delle iniziative per i giovani attraverso l'accompagnamento e il rafforzamento del sistema duale nell'ambito della Istruzione e Formazione Professionale siano le medesime utilizzate per la gestione dei fondi ordinari a sostegno di quelle politiche;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1183-P del 27 febbraio 2018 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Acquisita la prescritta intesa sul programma con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Approvazione del Programma operativo complementare «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione» 2014-2020 e assegnazione di risorse

1.1 In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10 del 2015 è approvato il programma operativo complementare «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione» 2014-2020, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

1.2 Il programma, il cui valore complessivo è pari a € 602.398.006,19, è articolato come segue:

Assi	Dotazione finanziaria
Asse 1 - Occupazione	€ 495.984.228,52
Asse 2 - Istruzione e formazione	€ 44.413.777,67
Asse 3 - Capacità istituzionale	€ 50.000.000,00
Assistenza Tecnica	€ 12.000.000,00
Totale	€ 602.398.006,19



1.3 Il programma, alla Sezione 3 («Tavole finanziarie»), contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2018 al 2020.

1.4 L'ammontare delle risorse previste per il supporto tecnico-specialistico per la gestione ed attuazione del Programma (Asse *AT)* costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

2. Erogazione delle risorse

2.1 Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, secondo le seguenti modalità:

a) erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;

b) pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

c) pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

3. Disposizioni attuative e monitoraggio

3.1 All'attuazione del programma provvede l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro secondo le modalità previste nella Sezione 5 («Governance e modalità di attuazione del programma»).

3.2 In ordine alle specifiche modalità attuative, è previsto che il principio di partenariato, il monitoraggio e il sistema di gestione e controllo facciano riferimento alle modalità attuative previste dal PON «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione» 2014-2020.

3.3 L'amministrazione responsabile del programma è tenuta a garantire:

a) che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

b) la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del programma;

c) il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul Programma, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE.

3.4 L'amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema Unitario di Monitoraggio presso la Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014-2020.

3.5 L'amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

3.6 Il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

3.7 In conformità con quanto disposto dalla propria delibera n. 10 del 2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

3.8 L'amministrazione titolare presenterà a questo Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 871



PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE 2014-2020

Sommario





1 SEZIONE 1 – DATI FONDAMENTALI

ID_CODICE PROGRAMMA	*[DA INSERIRE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA CHE SARÀ ASSEGNATO E RIPORTATO NEL SISTEMA RGS IGRUE]*
TITOLO DEL PROGRAMMA	**Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020**
TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	Programma azione e coesione (PAC) 14-20 (solo risorse Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 - PAC 14-20)
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO	Tutto il territorio nazionale



2 SEZIONE 2 – DIAGNOSI E STRATEGIA

ID_CODICE PROGRAMMA	*[DA INSERIRE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA CHE SARÀ ASSEGNATO E RIPORTATO NEL SISTEMA RGS IGRUE]*
TITOLO DEL PROGRAMMA	**Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020**

Il Programma Operativo Complementare del PON SPAO (POC SPAO) si inserisce all'interno dei processi di rafforzamento delle politiche attive del lavoro in coerenza con gli obiettivi della politica di coesione, in un contesto di raccordo con il quadro generale della riforma nazionale avviata con la D.Lgs n. 150/2015. Come anche indicato nel "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" risulta necessario definire una strategia articolata di rafforzamento delle capacità dei centri per l'impiego per migliorare la qualità dei servizi di supporto all'inserimento occupazionale di giovani e adulti (caratterizzati da esigenze e bisogni di tipo multidimensionale), anche attraverso una più stretta collaborazione con il mondo della scuola e dell'università.

In continuità con gli interventi messi in campo negli ultimi anni, il POC SPAO, inoltre, sosterrà ulteriori incentivi occupazionali finalizzati a favorire l'aumento dei livelli occupazionali, stabilizzare maggiormente il mercato del lavoro e contestualmente ridurre lo storico divario tra il Mezzogiorno d'Italia e le restanti Regioni del Centro-Nord.

A seguito di un'analisi più dettagliata dei fabbisogni territoriali, emerge la necessità di implementare interventi sia diretti alle persone che volti a rafforzare i sistemi in grado di assicurare una copertura territoriale che risulta complementare a quella prevista dal PON SPAO. Dunque l'opportunità di porre tali interventi in un Programma Operativo Complementare (POC) di carattere nazionale che finanzia:

- interventi a sostegno dei servizi competenti con dirette ricadute territoriali complementari a quelle del PON SPAO;
- azioni trasversali, coerenti col "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" (ad esempio potenziamento dei Centri per l'Impiego).
- Azioni dirette ad incentivare l'occupazione nei territori dove il tasso di occupazione è più basso.

Il POC SPAO svolgerà, inoltre, una funzione di supporto nel percorso di introduzione dei Costi Standard Nazionali nell'ambito degli interventi del Fondo Sociale Europeo in ottica di semplificazione amministrativa; fornirà, infatti, un supporto finanziario ai percorsi di politica attiva già realizzati a valere sulla prima tranche di finanziamenti dalle Regioni, in qualità di OOII del PON IOG, sostenendole a titolo di rimborso dell'eventuale quota differenziale tra i costi standard regionali e quelli nazionali approvati con Regolamento Delegato (UE) 2017/90 nell'ambito degli interventi a valere sul PON IOG.



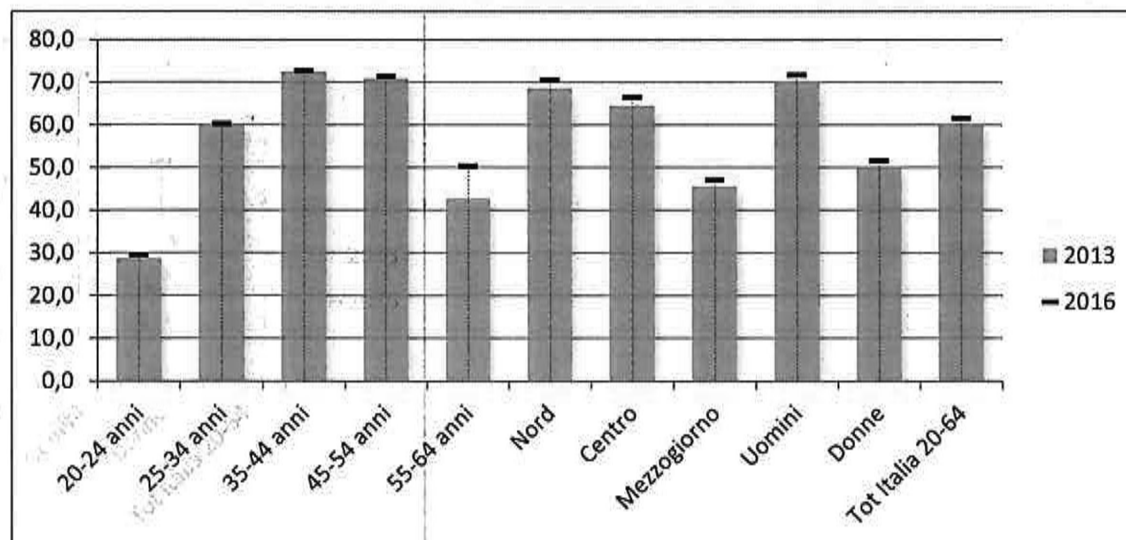
2.1 Il contesto economico ed occupazionale

Gli ultimi dati relativi al Prodotto Interno Lordo italiano confermano, anche per il nostro Paese, il rafforzamento della dinamica positiva registrata nel 2016. In termini congiunturali il PIL ha fatto segnare nel secondo trimestre dell'anno un aumento pari allo 0,3%. Per quanto il dato risulti inferiore a quanto registrato nel trimestre precedente (0,5%), le previsioni rimangono ottimistiche, con tassi di crescita per il terzo trimestre 2017 stimati allo 0,5%[1].

Con riferimento all'occupazione, se l'andamento del mercato del lavoro mostrava una debole reattività ai timidi segnali di crescita del PIL a partire dal 2014, nel 2016 l'occupazione è aumentata più del PIL, registrando una variazione su base annua dell'1,3%. Il tasso di occupazione per i 20-64enni si attesta nel 2016 al 61,6%, in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto al 2013. Occorre evidenziare che gli occupati continuano a crescere e hanno superato i 23 milioni di individui, come mostrano i dati al II trimestre 2017, raggiungendo una soglia oltrepassata solo nel 2008, prima dell'inizio della lunga crisi. L'incremento nell'occupazione interessa, in maniera più consistente, gli occupati a tempo pieno, l'occupazione a tempo parziale volontaria e la componente femminile.

Tornando al periodo 2013-2016 e considerando caratteristiche individuali e geografiche, i tassi di occupazione sono aumentati in modo generalizzato e in misura relativamente superiore nel quadriennio per i 55-64enni (+7,6 punti percentuali), grazie anche al permanere di specifici sgravi contributivi all'assunzione (fig. 1 e tab. 1).

Figura 1- Tasso di occupazione 20-64 anni per caratteristiche individuali e territoriali (2013 e 2016)



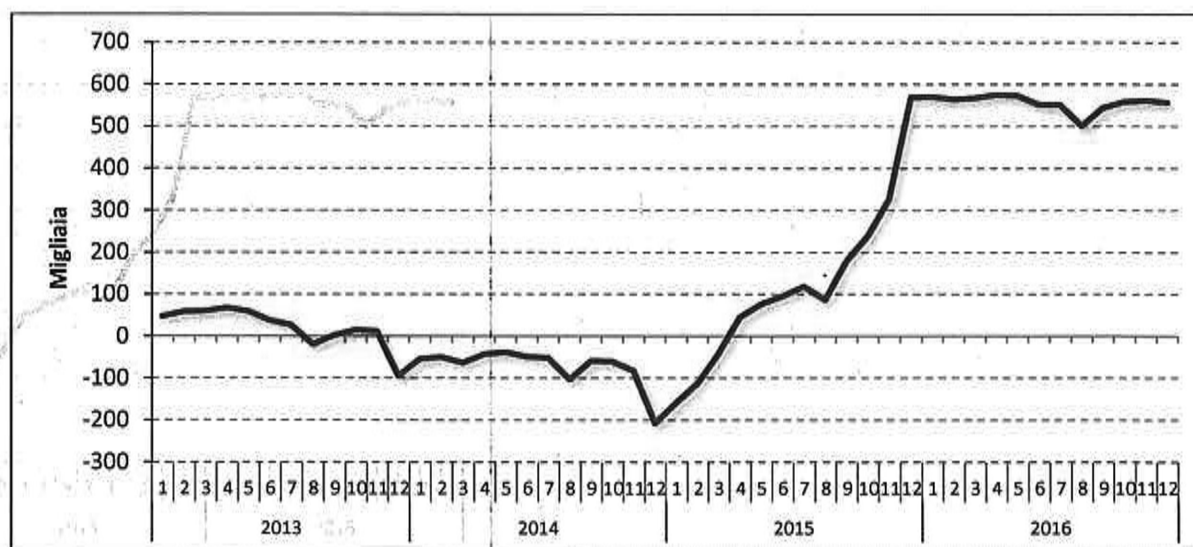
Fonte: elaborazioni Anpal su dati Istat – RCFL

[1] Fonte Banca d'Italia, Bollettino economico 4/2017



Le misure di politica fiscale hanno avuto effetti evidenti sulle scelte di assunzione per tipologia contrattuale da parte della domanda di lavoro. Le misure di sgravio contributivo e/o fiscale per l'assunzione a tempo indeterminato attivate nel 2015 e, in misura ridotta, nel 2016 hanno determinato un evidente incremento nei flussi contrattuali a tempo indeterminato e, almeno temporaneamente, uno spostamento del volume di assunzioni verso forme più stabili. L'incentivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), che agiva tanto sulle nuove assunzioni che sulle trasformazioni di rapporti a termine, ha determinato, dal primo gennaio del 2015, un corposo incremento nei flussi delle attivazioni di contratti a tempo indeterminato e delle trasformazioni da lavoro a termine in tale tipologia contrattuale.

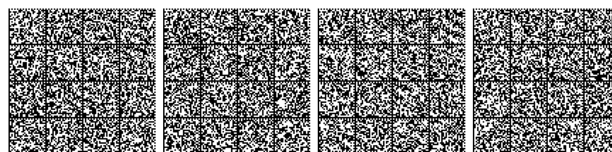
Figura 2 - Saldi cumulati relativi a contratti a tempo indeterminato (*). Anni 2013-2016, valori in migliaia



(*) comprensivi delle trasformazioni da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato.
Fonte: elaborazioni Anpal su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Comunicazioni Obbligatorie SISCO

A fine anno il saldo complessivo, determinato dalla differenza tra attivazioni e cessazioni nell'anno, ammontava a oltre 277mila unità, invertendo l'andamento degli anni precedenti che aveva visto per tali tipologie contrattuali registrare saldi marcatamente negativi. Nello stesso anno, la quota di assunzioni stabili ha raggiunto, complessivamente, il 22,7%, con un incremento di 6 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel 2013 e nel 2014. Tale flusso è stato accompagnato da un crescita delle trasformazioni da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato nel 2015, per un volume complessivo annuale di 499.152 trasformazioni (ovvero circa l'82% in più di quanto rilevato nel corso dell'anno precedente). L'introduzione degli incentivi contributivi ha, quindi, determinato un'inversione di tendenza nell'andamento dei saldi netti per i flussi relativi ai contratti stabili (fig. 2). Il saldo cumulato di attivazioni e trasformazioni, dal secondo trimestre 2015, assume segno positivo, per continuare a crescere fino alla fine dello stesso anno.

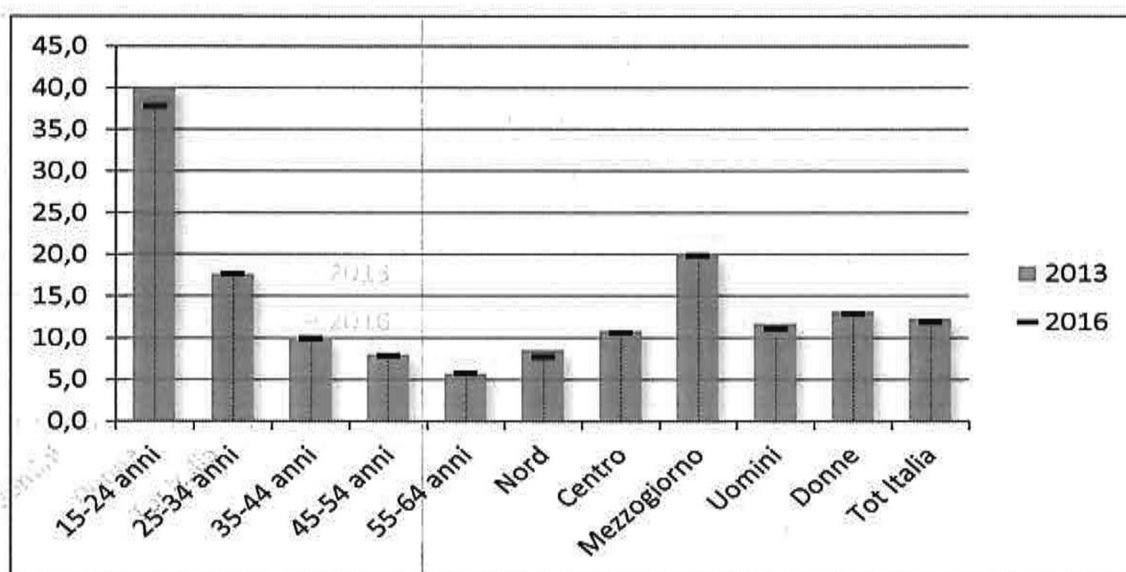
La riformulazione dell'incentivo per l'annualità successiva, che contraeva sensibilmente l'abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ha determinato un rallentamento nel volume di



assunzioni stabili e trasformazioni, con una conseguente stabilizzazione nell'andamento della curva dei saldi netti cumulati.

Sul fronte della disoccupazione, nel periodo 2013-2016 si registra un calo generalizzato, anche se lieve, del relativo tasso, diminuito nel periodo di 4 decimi di punto. Le ragioni di tale andamento possono essere individuate in un insieme di fattori: da una parte, l'entità della recente ripresa non è stata tale da consentire un recupero veloce del terreno perso sul fronte della disoccupazione durante la prolungata crisi; dall'altra si è assistito nel periodo, ad una crescita della partecipazione al mercato del lavoro, come testimoniato dalla contemporanea diminuzione del tasso di inattività di 1,6 punti percentuali. Gli ultimi dati disponibili confermano la tendenza decrescente del tasso di disoccupazione, che si attesta al 10,9% (-0,6 punti rispetto al secondo trimestre del 2016).

Figura 3 - Tasso di disoccupazione per caratteristiche individuali e territoriali (2013 e 2016)



Fonte: elaborazioni Anpal su dati Istat – RCFL

La disoccupazione giovanile, anche se ancora particolarmente elevata nel 2016, pari al 37,8%, ha registrato una diminuzione rispetto al 2013 di 2,3 punti percentuali, ponendo l'indicatore per la prima volta dal 2010 al di fuori della soglia di criticità stabilita a livello comunitario per la valutazione degli squilibri macroeconomici. Anche in questo caso i dati riferiti al II trimestre 2017 evidenziano un ulteriore calo della disoccupazione per i giovani, che si attesta al 34,2% (-1,3 punti su base tendenziale).

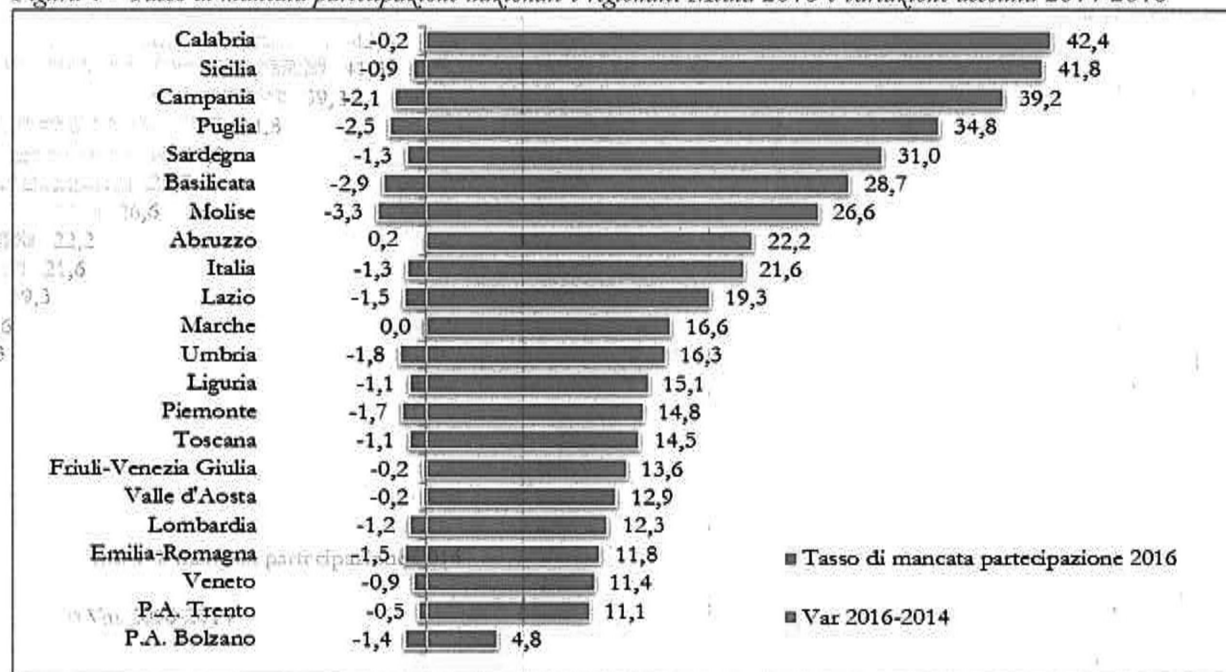
Analoghe considerazioni possono essere osservate per la disoccupazione di lunga durata, che, pur attestandosi ad un livello pari al 6,7%, mostra nel 2016 una variazione negativa rispetto al 2013 e quindi inferiore alla soglia considerata di squilibrio.

Con riferimento alla componente territoriale, si conferma un forte divario, pari a circa dieci punti percentuali, tra i tassi di disoccupazione nel Meridione rispetto al Centro-Nord.



Va peraltro specificato che la crescita tendenziale nel volume degli occupati ha avuto solo una parziale ricaduta sul tasso di disoccupazione. Il miglioramento delle prospettive occupazionali ha determinato, infatti, un aumento della partecipazione al mercato del lavoro e agito da stimolo sulla componente scoraggiata della popolazione.

Figura 4 - Tasso di mancata partecipazione nazionale e regionale. Media 2016 e variazione assoluta 2014-2016



Fonte: elaborazioni Anpal su dati Istat – RCFL

In particolare, ciò ha determinato una progressiva riduzione del tasso di mancata partecipazione[2] al mercato del lavoro: quest'ultimo, dopo una progressiva e ininterrotta crescita che ha raggiunto il suo culmine nel 2014 (22,9% a livello nazionale), ha finalmente segnato un'inversione di tendenza, segnando nel 2016 una contrazione di 2,2 punti percentuali rispetto a quanto registrato 2 anni prima.

2.2 Gli utenti dei Centri per l'impiego: alcune stime dalla Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro dell'Istat

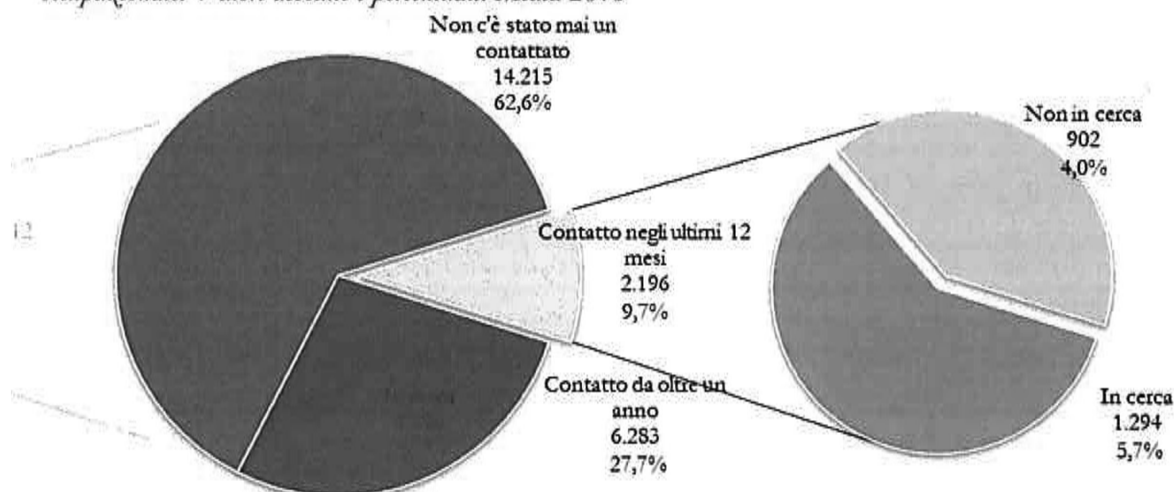
A livello nazionale gli individui non occupati entrati in contatto con un CPI risultano essere poco meno di 8milioni e 500mila unità, pari al 37,4% delle persone prive di occupazione. Di questi ultimi, però, soltanto 2milioni e 196mila risultano essere entrati in contatto con un CPI negli ultimi 12 mesi, di cui il

[2] Il tasso di mancata partecipazione è calcolato come la percentuale di disoccupati di 15-74 anni + parte delle forze di lavoro potenziali di 15-74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili a lavorare) sul totale delle forze di lavoro 15-74 anni + parte delle forze di lavoro potenziali 15-74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili a lavorare).



41,1% risulta essere non alla ricerca attiva di un lavoro. In termini di incidenza relativa tra gli inattivi la quota di coloro che hanno avuto rapporti col sistema dei servizi per l'impiego nell'anno raggiunge il 42,5% e, per i disoccupati sfiora il 57,5%.

Figura 5 - Non occupati che hanno avuto un contatto con un CPI per distanza dall'ultimo contatto e condizione occupazionale. Valori assoluti e percentuali. Media 2016



Fonte: elaborazioni Anpal su dati Istat – RCFL 2016

L'utenza dei CPI così definita presenta una leggera prevalenza maschile (52%) una distribuzione per età tendenzialmente uniforme, ad eccezione della sola classe più anziana, in gran parte con alle spalle almeno un'esperienza lavorativa (78%) ed un livello di istruzione polarizzato sui titoli medio bassi. Il 10% del totale, infatti, risulta in possesso di una laurea, mentre il 44% non è andato oltre la licenza media. Il dato, in realtà, non si discosta in maniera significativa dalla distribuzione complessiva della popolazione italiana non occupata, soprattutto se si guarda alla componente delle persone in cerca di occupazione. Anche in questo caso, infatti, la percentuale di persone prive di un titolo di studio o al massimo in possesso della licenza media si attesta su valori simili a quelli registrati per l'utenza dei CPI (44,6%), mentre la componente dei laureati risulta superiore a quella rilevata per gli utenti disoccupati di poco più di un punto percentuali.

Tabella 1- Utenza annuale dei Centri per l'impiego per alcune caratteristiche principali. Valori assoluti (in migliaia) e percentuali. Media 2016

Tipologia		VA	%
Condizione	In cerca	1294	57,5
	Non in cerca	902	42,5
Genere	Uomini	1145	52,1
	Donne	1051	47,9
Età in classi	15-24	423	19,3
	25-34	578	26,3

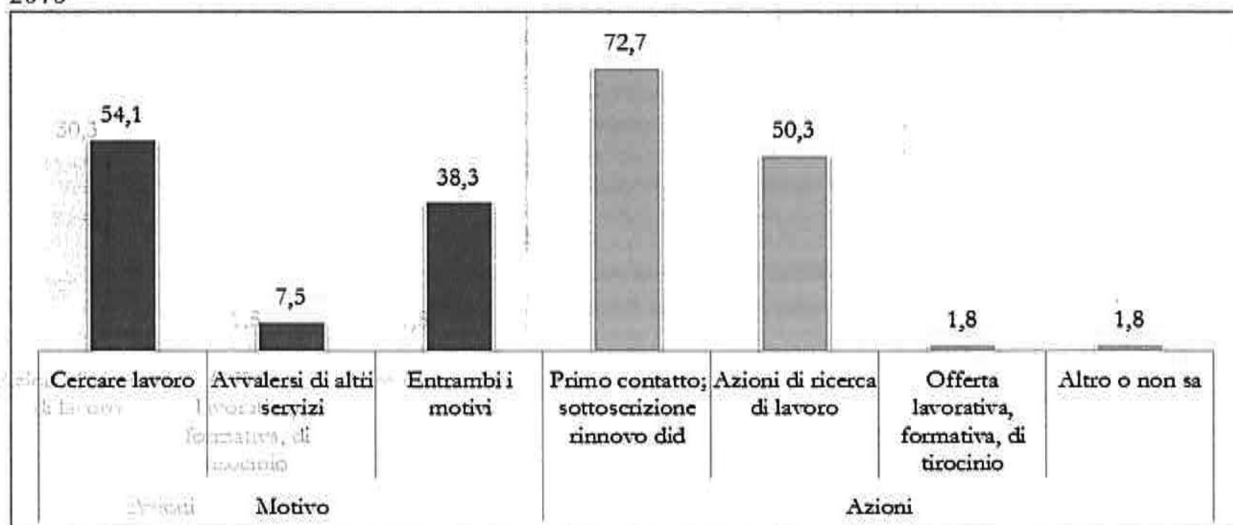


	35-44	496	22,6
	45-54	458	21
	55 e oltre	240	10,8
titolo di studio	Fino alla lic.media	974	44,3
	Diploma	999	45,5
	Titolo universitario	223	10,1
Esperienza lavorativa	Con esperienza	1.721	78,4
	Senza esperienza	475	21,6
Totale		**2.196**	**100,0**

Fonte, Istat, RCFL 2016.

Il flusso di persone che contattano un CPI, peraltro, non lo fa per mera necessità amministrativa, o almeno lo fa solo in parte. Il 54% degli utenti si reca ad un centro per l'impiego con l'intenzione principale di trovare un lavoro e un altro 38,3%, per quanto si rivolga ad un centro per l'impiego anche per altri motivi (fondamentalmente di tipo burocratico), intende utilizzare i servizi del centro anche per trovare un'occupazione.

Figura 6 - Utenza annuale dei Centri per l'impiego per motivo del contatto e azione svolta. Valori percentuali. Media 2016



Fonte, Istat, RCFL 2016.

Rimane, in tal senso, comunque prevalente la percentuale di utenza che ha utilizzato a fini amministrativi i servizi del CPI: circa il 73% degli utenti ha, infatti, sottoscritto o rinnovato la propria DID o aggiornato i propri dati anagrafico/professionali. Al contempo, però, la metà ha utilizzato servizi per cercare attivamente un lavoro (verificando l'esistenza di opportunità lavorative o utilizzando servizi consulenziali e di orientamento). Decisamente marginale è, però, l'incidenza di coloro che hanno risposto ad una convocazione per un'offerta formativa o di lavoro o di tirocinio (1,8%).

Complessivamente l'utenza dei CPI meridionali è composta da donne per il 43% (con valori che in Sicilia non riescono a superare il 38), a fronte del 53% registrato nelle regioni settentrionali, e del 50% in quelle centrali. Inoltre, l'incidenza della componente *under35* dell'utenza risulta essere particolarmente



elevata nel Sud Italia, con percentuali che sfiorano il 50%; valore superiore di oltre 8 punti percentuali rispetto alle regioni del Nord e di quasi 5 punti percentuali e mezzo rispetto a quelle del centro Italia.

Tabella 2 - Utenza annuale dei Centri per l'impiego per regione, genere ed età. Valori assoluti (in migliaia) e percentuali. Media 2016

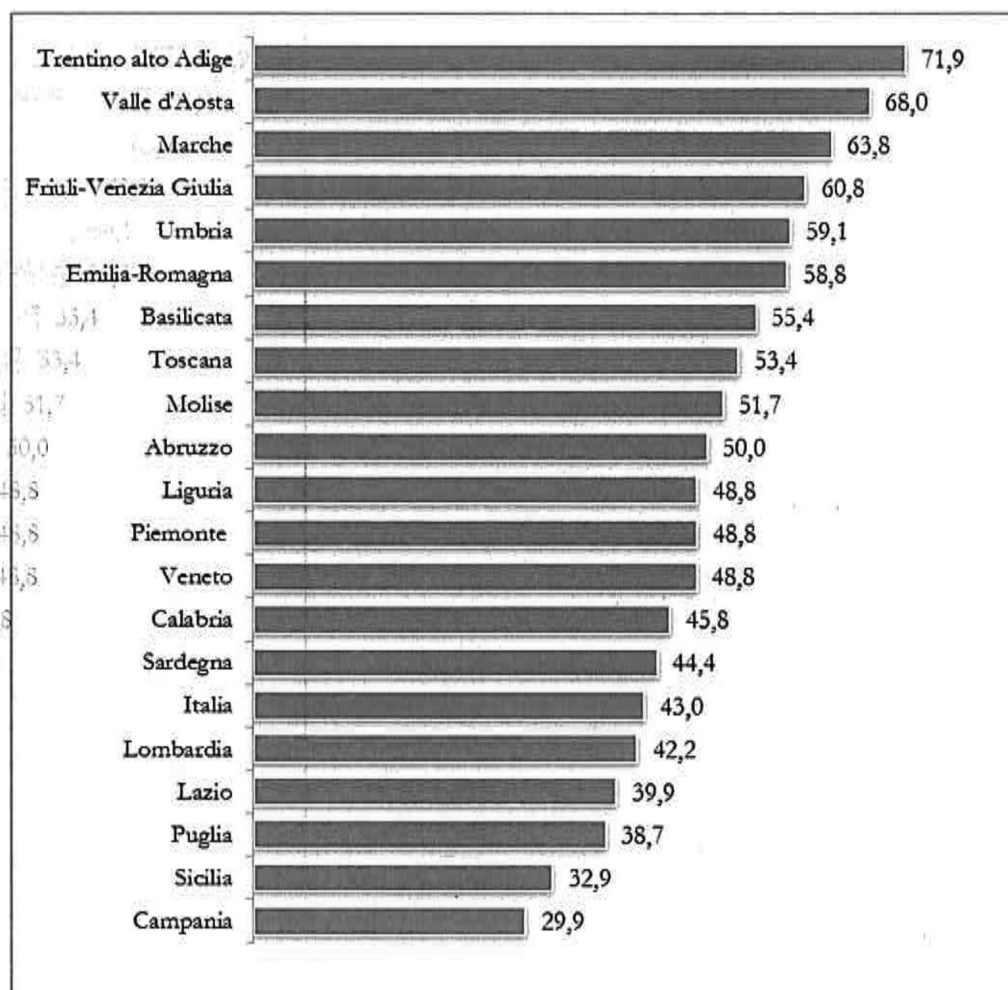
Regione	Totale		Di cui(%)	
	V.A.	%	Under 35	Donne
Piemonte	137	6,2	44,8	48,8
Valle d'Aosta	6	0,3	40,4	49,7
Lombardia	222	10,1	38,6	52,1
Trentino alto Adige	32	1,4	40,8	51,8
Veneto	120	5,5	42,9	56,2
Friuli-Venezia Giulia	43	2,0	41,5	57,6
Liguria	52	2,4	41,4	56,0
Emilia-Romagna	142	6,5	40,6	54,2
Toscana	135	6,1	39,6	51,0
Umbria	35	1,6	43,7	50,6
Marche	78	3,6	43,1	51,1
Lazio	204	9,3	47,8	48,0
Abruzzo	59	2,7	45,3	51,8
Molise	17	0,8	51,4	44,8
Campania	228	10,4	53,2	40,2
Puglia	191	8,7	47,7	44,7
Basilicata	32	1,5	47,4	45,3
Calabria	145	6,6	47,5	47,4
Sicilia	228	10,4	51,2	38,0
Sardegna	90	4,1	46,6	45,3
Nord	754	34,3	41,2	53,1
Centro	452	20,6	44,2	49,7
Sud e Isole	990	45,1	49,6	43,0
Italia	2196	100,0	45,6	47,9

Fonte, Istat, RCFL 2016.

Se si guarda, infine, all'incidenza dell'utenza annuale sulla popolazione disoccupata, il dato che emerge presenta notevoli disomogeneità a livello regionale. Mentre in Trentino Alto Adige poco più di 7 disoccupati su 10 hanno avuto un contatto con un Centro per l'impiego nell'anno, in altri territori la "forza attrattiva" dei servizi per l'impiego risulta decisamente meno forte, con la regione Campania che presenta, per questo particolare indice, valori di poco inferiori al 30%.

Figura 7 - Incidenza degli utenti annuali in cerca di lavoro dei CPI sul totale dei disoccupati. Percentuali per regione e totale Italia. Media 2016





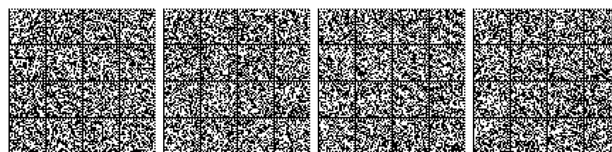
Fonte, Istat, RCFL 2016.

Appare utile specificare che l'utenza dei centri per l'impiego si caratterizza, inoltre, per un elevato tasso di vulnerabilità non solo in relazione alla condizione lavorativa individuale, ma anche rispetto alla condizione reddituale familiare. Sulla base della rilevazione sulle caratteristiche dell'utenza over 29 dei CPI, condotta da ANPAL nel 2017, emerge un'elevata quota di persone che si sono recate ad un CPI che appartengono a nuclei famigliari privi di redditi da lavoro o pensione.

In tale condizione si dichiara il 39,9% degli utenti ad, e tale percentuale si eleva nelle regioni del Sud (42%) e ancor di più nelle Isole dove raggiunge il 45%.

Tabella 3 - Utenti dei Cpi che dichiarano di avere nessun reddito da lavoro o da pensione in famiglia per condizione abitativa (val.%)

	Nessun reddito in famiglia per condizione abitativa					
	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud	Isole	Italia
Da solo	97,3	96,7	96,8	97,7	97,5	97,2
Con partner senza figli	18,3	16,5	21,1	33,1	37,1	24,9
Con partner con figli	20,9	17,8	22,0	37,0	40,4	28,6



Senza partner con figli	60,4	48,6	57,8	58,7	57,7	56,8
Senza partner e con almeno un genitore	3,3	6,8	5,2	6,5	6,5	5,7
Altro	18,6	19,0	13,3	21,8	27,0	18,7
Totale	*36,8*	*38,0*	*38,4*	*42,0*	*45,0*	*39,9*

Fonte: ANPAL, Indagine sul profilo degli utenti e la customer satisfaction dei CPI.

Le maggiori criticità si riscontrano tra coloro che vivono da soli e interessano il 97% dell'utenza. Ad essi si somma un'altra situazione che appare fortemente critica e che è rappresentata dai genitori senza coniuge che dichiarano, nel 56,8% dei casi, di non avere alcun reddito disponibile pur vivendo con figli. Tale situazione di forte deprivazione risulta essere maggiormente accentuata nelle regioni nord-occidentali, dove raggiunge il 60,4%, mentre risulta meno presente in quelle nord-orientali, dove comunque interessa il 48,6% di quegli utenti che vivono con i figli e senza il partner.

Inoltre, va considerata la componente di utenza relativa alla domanda di lavoro. Anche i datori di lavoro si rivolgono ai servizi per l'impiego, e non solo per ragioni prettamente amministrative. Dal monitoraggio sui servizi per il lavoro[3] di ANPAL, infatti, emerge che tra i motivi per i quali le imprese si rivolgono ai CPI l'espletamento di pratiche amministrative, per quanto elevato, non rappresenta la motivazione principale[4]. Il 66% dei Cpi rispondenti, infatti, indica che il servizio maggiormente richiesto è quello della preselezioni ai fini di un'assunzione.

Tabella 4 - Principali richieste dell'utenza datoriale dei CPI. Valori percentuali, multirisposta

Individuazione di candidature idonee (preselezione)	66,1
Richieste informazioni sulla normativa vigente in materia di contratti e agevolazioni	54,5
Collocamento mirato	32,8
Espletamento di pratiche amministrative	29,1
Scouting delle persone disponibili	24,3
Accoglienza e assistenza alle imprese nella ricerca e gestione di informazioni	23,3
Supporto alla stesura della richiesta di personale	21,2

[3] Il Monitoraggio sulla struttura ed il funzionamento dei servizi al lavoro, in corso di pubblicazione, è composto da due rilevazioni complementari: la prima, campionaria, condotta con tecnica CAPI tra dicembre 2016 e Marzo 2017, la seconda, censuaria attuata con tecnica CAWI nel periodo di Aprile-Agosto 2017. L'indagine campionaria ha coinvolto un campione di 190 CPI e 301 operatori accreditati, mentre la rilevazione censuaria ha coinvolto la platea di CPI non toccati dalla rilevazione campionaria (209 Cpi).

[4] Il questionario di rilevazione prevedeva, all'interno dell'analisi di contesto, una domanda destinata ai responsabili dei CPI, una domanda relativa alle tre principali richieste avanzate dalle imprese che si rivolgono al Cpi.



Gestione dei colloqui di preselezione/selezione	18,0
Reclutamento di figure specializzate e di difficile reperimento	15,3
Individuazione dei fabbisogni dell'impresa	2,1
Altro	3,7

Fonte: ANPAL, Monitoraggio dei servizi per il lavoro

Elevata è anche la percentuale di risposte che segnalano la necessità dei datori di lavoro di approfondimenti e chiarimenti normativi e che utilizzano i servizi destinati al collocamento mirato. In altre parole, le imprese richiedono ai CPI anche servizi consulenziali, di *matching* e di supporto all'inserimento lavorativo, spingendo i servizi pubblici per l'impiego a rispondere a esigenze di una componente dell'utenza che, storicamente, trova poche e disomogenee risposte sul territorio nazionale.

2.3 Gli operatori dei Centri per l'impiego

Al 31/12/2016 nel complesso dei CPI, ad esclusione della P.A di Bolzano, risultano essere operative 7.934 unità di personale. Si tratta, in gran parte di personale direttamente incardinato negli Enti Territoriali da cui organizzativamente dipendono i CPI (Regioni, Agenzie regionali, Enti di aria vasta, Province) e solo in minima parte afferente a soggetti esterni che supportano i Centri stessi. In particolare il personale esterno in staff ai CPI ammonta a 223 unità (poco meno del 3% del totale) e riguarda, principalmente, le sedi del Lazio e della Toscana. Nel complesso, i CPI meridionali occupano poco meno del 50% del totale degli operatori con la Sicilia che risulta essere in assoluto la Regione con il maggior numero di personale. Quest'ultima, con 1.737 operatori, raccoglie poco meno del 22% del totale del personale operativo presso i CPI. Seguono, per numerosità, la Lombardia, il Lazio, la Campania, la Sardegna e la Toscana.

Tabella 5 - Numero di operatori dei Centri per l'impiego per Regione modalità di lavoro e tipologia di ente di appartenenza. Valori assoluti e percentuali (Dati al 31/12/2016)

Regione	Totale operatori	A tempo determinato	di cui in front office (%) (*)	di cui esterni (%) (**)
Abruzzo	169	82,2	88,2	-
Basilicata	114	100,0	93,0	-
Calabria	421	81,2	82,7	-
Campania	514	97,1	86,2	-
Emilia Romagna	430	91,2	80,9	-



Friuli Venezia Giulia	163	89,6	92,0	0,6
Lazio	687	99,0	84,6	19,2
Liguria	195	88,2	100,0	-
Lombardia	775	97,9	78,5	1,9
Marche	265	93,2	89,8	-
Molise	51	80,4	82,4	-
P.A. Trento	100	95,0	95,0	-
P.A. Bolzano	-	-	-	-
Piemonte	381	95,5	94,5	-
Puglia	379	99,2	92,1	3,4
Sardegna (*)	510	100,0	100,0	-
Sicilia	1.737	99,4	72,4	0,2
Toscana	479	78,7	76,2	12,1
Umbria	176	73,3	75,0	-
Valle D'Aosta	33	97,0	75,8	-
Veneto	355	98,0	90,4	-
Nord	2.432	94,9	86,4	0,7
Centro	1.607	89,2	81,9	11,8
Sud e Isole	3.895	96,2	82,3	0,4
Italia	7.934	94,4	83,5	2,8

(*) Il dato si riferisce agli operatori che lavorano parzialmente o totalmente in front-office)
(**) dipendenti da Società in appalto, Società in house, Società in mano pubblica o Società mista
(***)dati all'8/2/2017
Fonte: ANPAL, Monitoraggio dei servizi per il lavoro

La quota di personale che opera, parzialmente o totalmente in *front office* risulta particolarmente elevata, con una media nazionale che si attesta all'83,5% ma con Regioni per le quali raggiunge il 100%. Si tratta, in gran parte di personale di ruolo. Fra il personale dei CPI, infatti, la componente di operatori con contratti a tempo indeterminato raggiunge il 94,4%.

Il dato medio nazionale però nasconde una realtà più disomogenea a livello regionale: in particolare è l'Umbria la regione a presentare la più alta quota di personale temporaneo[5], che coinvolge circa un operatore su quattro. Seguono poi la Toscana, con il 22,3%, il Molise con il 19,6% e la Calabria, con il 18,8 %.

Se si confronta il dato con l'utenza dei CPI così come stimata in precedenza (ovvero, le persone non occupate che nell'anno dichiarano di essere andate in un CPI), risulta un carico di lavoro medio per singolo operatore di 283 utenti per anno, e 330 se si guarda solo al personale in *front office*. Risultano particolarmente svantaggiate i servizi dell'Italia centro-settentrionale che presentano valori più elevati della media sia rispetto al totale degli operatori che considerando solo gli addetti che operano in front office.

Tabella 6 - Utenza media annuale per operatore

Area	Totale	Solo operatori *front office*

[5] Ci si riferisce a personale assunto con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, contratti di collaborazione, di Somministrazione, o consulenti.



Nord	308	354
Centro	319	343
Sud e Isole	255	309
Italia	283	330

Fonte: ANPAL, Monitoraggio dei servizi per il lavoro

La richiesta di nuove figure professionali da parte dei CPI è comunque generalizzata a tutto il territorio nazionale, l'85% dei Centri per l'impiego intervistati dal monitoraggio afferma di avere necessità di integrare il proprio personale, con percentuali che per le regioni del Nord si attestano al 90,2%. Per quanto la figura dell'operatore amministrativo rappresenti poco più di un quarto delle richieste di personale aggiuntivo, in gran parte dei casi i CPI lamentano la carenza di figure specialistiche, principalmente orientatori, esperti in consulenza aziendale e mediatori culturali.

Tabella 7 - Figure professionali richiesta dai CPI per integrare il proprio organico

Figura professionale	%
Orientatori	33,0
Amministrativi	25,1
Esperti in consulenza aziendale	12,6
Mediatori culturali	9,9
Informatici	7,5
Altre figure specialistiche	2,3
Operatore generico	2,2
Altro	6,8

Fonte: ANPAL, Monitoraggio dei servizi per il lavoro

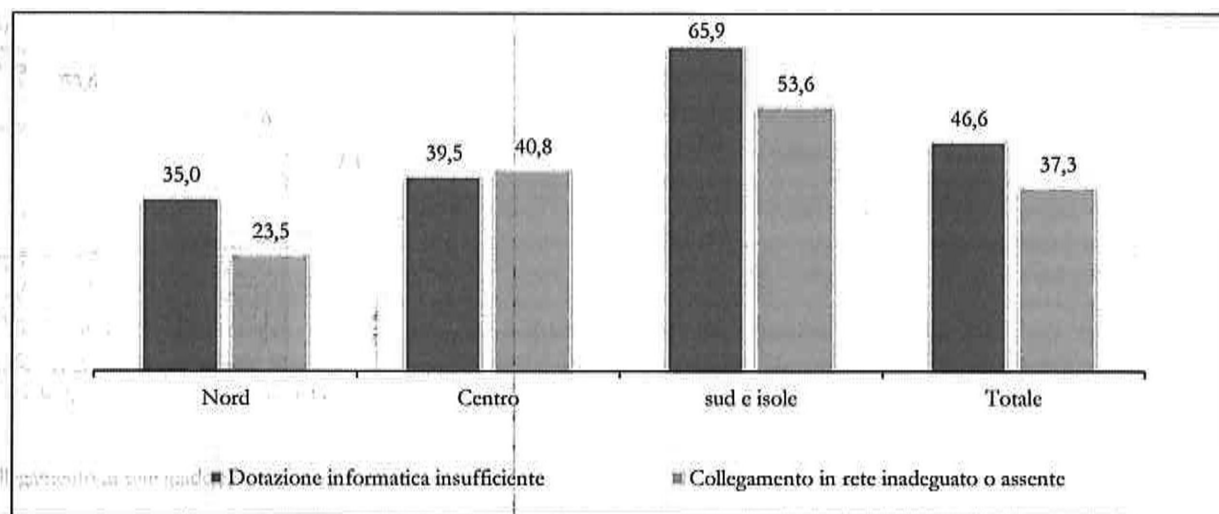
Non è solo il personale, però, a rappresentare un fattore di criticità nell'implementazione dei servizi dei CPI. Esisto ancora forti limiti infrastrutturali, soprattutto di tipo informatico, che possono rappresentare un ostacolo alla gestione dei flussi informativi e nella gestione di processi informatizzati.

Il 46,6% dei CPI rispondenti, interrogati circa l'adeguatezza della dotazione informatica in uso al personale, dichiara di lavorare con una dotazione non adeguata, mentre il 36% lamenta un collegamento in rete inadeguato o assente.

La situazione appare particolarmente critica nelle regioni meridionali, nelle quali più della metà dei CPI presenta strumentazione informatica e collegamento in rete inadeguate.

Figura 8 - CPI che dichiarano dotazione informatica insufficiente e una connessione inadeguata o assente





Fonte: ANPAL, Monitoraggio dei servizi per il lavoro

Sulla base di questo monitoraggio il POC SPAO intende realizzare interventi di rafforzamento dei CPI, attraverso l'attribuzione di personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle misure di Politica Attiva del Lavoro (di cui al punto 5.2.3.1 del Piano stesso), saranno effettuati sulla base dei seguenti principi e concetti di riferimento:

a) bacino di riferimento: il numero di soggetti che, per ciascuna regione o provincia autonoma diventano disoccupati in un anno (fonte ISTAT, RFL), più il 10% dei trattamenti di NASpI nell'anno 2015, più il 10% del numero di soggetti che si sono registrati al programma Garanzia Giovani nell'anno 2016 (al netto delle cancellazioni d'ufficio).
b) operatori a tempo indeterminato: il numero di operatori di CPI con contratto a tempo indeterminato, attivi al 1/1/2017, censiti con il censimento operatori;
c) operatori ottimali: il numero di operatori a tempo indeterminato a livello nazionale, incrementato del 100%;
d) numero ottimale di disoccupati per operatore: il numero che si ottiene dividendo a livello nazionale il bacino di riferimento per gli operatori ottimali.

La ripartizione dei 1.000 nuovi operatori tra le Regioni e Province autonome sarà effettuata con l'obiettivo di colmare le lacune esistenti ad avendo come punto di riferimento ideale il raddoppio del numero di operatori. Sulla base dei dati di monitoraggio dei CPI si opererà quindi misurando lo scostamento rispetto all'obiettivo e ripartendo i 1.000 operatori in proporzione a tale scostamento.

Tali interventi sono necessari alla piena attuazione dei processi di riforma avviati con il Decreto Legislativo n. 150 del 14 Settembre 2015.

2.4 I processi di riforma in atto e il sostegno delle politiche attive del lavoro

Il tema del potenziamento delle politiche attive e dei servizi per l'impiego, nonché del rafforzamento dei legami tra politiche attive e passive è uno dei pilastri alla base della legge 10 dicembre 2014, n. 183



(cd. *Jobs Act*). Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – che ha attuato la delega sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive – ha posto le basi per il rilancio del settore, costruendo una *governance* multilivello finalizzata a dettare le basi per una strategia nazionale, declinarla con strumenti unitari, attuarla e monitorarla.

L' Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha il ruolo di coordinare la gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro. Alla medesima Agenzia sono affidati importanti compiti di raccordo e definizione degli strumenti unitari della strategia nazionale (quali gli standard di servizio, le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, le metodologie di profilazione degli utenti, i costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro), nonché lo sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Proprio lo sviluppo di un sistema informativo unico, ed il consolidamento del sistema informativo unitario oggi esistente, insieme con il previsto rafforzamento e valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione, costituiscono elementi essenziali per raccordare gli attori del sistema e consentire un governo attento ed efficace della strategia.

Le Regioni e Province autonome saranno invece direttamente responsabili – anche mediante la costituzione di uffici territoriali aperti al pubblico (centri per l'impiego) – delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, dell'attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, della disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza.

La riforma ridisegna i servizi e rivaluta la funzione dei CPI, attribuendo loro un ruolo di pivot nella gestione delle politiche del lavoro, incentrato sul rafforzamento della condizionalità, stipula del patto di servizio personalizzato, profilazione qualitativa dell'utenza, servizi e misure standard. Risulta, pertanto, necessario un rafforzamento delle competenze degli operatori, per riqualificare il ruolo dei CPI, quale player importante nel mercato del lavoro sia in considerazione dell'utenza che gestiscono (in termini numerici e di problematicità della stessa), sia in ragione di una presenza molto più capillare sul territorio nazionale. Gli operatori dei CPI, pertanto, dovranno confrontarsi con un sistema nuovo dei servizi per il lavoro, adeguando le loro competenze al mutato scenario legislativo, introdotto dal decreto legislativo n. 150/2015.

Tra i principali strumenti che il decreto legislativo 150 ha introdotto per rispondere alle necessità delle persone in cerca di occupazione, si deve senza dubbio citare l'assegno di ricollocazione, ossia una somma, "graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati" allo scopo di acquisirne i servizi di riqualificazione ed intermediazione.



Tra i compiti previsti dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act)[6] l'ANPAL ha il compito di razionalizzare gli incentivi all'assunzione esistenti, collegandoli alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto. A tale scopo l'Agenzia svolge funzioni di gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione. Tale Repertorio contiene, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:

- categorie di lavoratori interessati;
- categorie di datori di lavoro interessati;
- modalità di corresponsione dell'incentivo;
- importo e durata dell'incentivo;
- ambito territoriale interessato;
- conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

Inoltre ANPAL fa parte della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, le cui linee di indirizzo politico nazionale vengono individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni e Province autonome attraverso l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità. Al tavolo della citata Rete siede anche l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito. La messa a fattor comune di queste sinergie ha condotto al finanziamento attraverso i fondi strutturali di investimento europei (SIE) gestiti da ANPAL (PON IOG e PON SPAO) di diversi incentivi occupazionali sottoforma di sgravi contributivi di cui possono usufruire i datori di lavoro per ciascun lavoratore assunto: a favore di giovani NEET oppure a favore di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni e di disoccupati di lungo periodo con almeno 25 anni di età. I primi dati di monitoraggio mostrano che a un anno dall'avvio dell'Incentivo Occupazione SUD (a valere sul PON SPAO) sono state presentate 168.792 domande di incentivo, di cui confermate sono il 72,2% (121.920), mettendo in evidenza l'elevato utilizzo dello strumento e dunque, l'effettivo contributo alla creazione di nuova occupazione.

Il forte ricorso a questo strumento di politica attiva nonché l'efficienza delle modalità di impiego presso i datori di lavoro rappresenta uno degli elementi di contesto che induce a rafforzare tale tipologia di intervento anche nel POC SPAO.

---

[6] Legge n. 183/2014 del 20.12.2014, Articolo 1, Comma 3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonchè di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, [...] il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Comma 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;



2.4.1 Il Piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro

L'articolo 15 del decreto legge 78/2015 prevede la definizione di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, "mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo".

Al contempo l'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, prevede la definizione di un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, ai fini del finanziamento dell'assegno di ricollocazione.

Il Piano quindi si pone come strumento di attuazione di entrambe le sopracitate norme, con l'obiettivo generale di rafforzare il coordinamento delle politiche attive del lavoro e la loro gestione sul territorio, al fine di aumentare l'efficienza ed efficacia delle politiche, per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dal decreto legislativo n. 150/2015.

Il Piano opera attraverso una *governance* multilivello, che rispecchia la *governance* fissata dal decreto legislativo n. 150 (è descritta al paragrafo 2.2), articolandosi principalmente sulle regioni come soggetti attuatori e sull'ANPAL come ente di coordinamento, definizione delle regole e strumenti comuni, e titolare delle attività di monitoraggio e valutazione.

2.4.2 Il rifinanziamento della Garanzia Giovani e le sfide poste ai Centri per l'Impiego

Il 20 giugno il Consiglio dell'Unione ha approvato la richiesta di modifica da parte del Parlamento nella revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) che prevede 1,2 miliardi complessivi per l'Iniziativa di Occupazione Giovani, che comportano un ammontare per l'Italia stimato in 343 milioni di euro di risorse aggiuntive sulla base delle regioni ammissibili a finanziamento[7].

Sulla base dell'indicazione della Commissione europea e dei buoni risultati raggiunti dal Programma Iniziativa Occupazione Giovani, la proposta del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggetto di intesa fra Stato e Regioni nella seduta della Conferenza del 25 maggio 2017) è quella di destinare una quota aggiuntiva di risorse, derivanti dall'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo.

A fronte di 1,2 miliardi complessivi di rifinanziamento dell'Iniziativa di Occupazione Giovani, la somma dell'ammontare per ciascuna Regione ammissibile a finanziamento comporta quindi una quota complessiva considerevole di risorse aggiuntive (pari a 343.021.032,00 euro) che impegneranno queste ultime in un percorso di rafforzamento degli interventi, sia ampliando quelli già condotti sui territori, sia di nuove misure pensate per rispondere meglio alle esigenze dei giovani, soprattutto NEET e caratterizzati da svantaggio sociale.

Le azioni che verranno quindi poste in essere oltre a proseguire e rafforzare gli interventi sino ad oggi realizzati, con particolare successo sulla popolazione giovanile, dall'altro vanno nella direzione di

---

[7] Regioni con tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni) superiori al 25 % nel 2016 (dati EUROSTAT 2017).



sperimentare nuove formule e modelli tarati sulle specifiche e diverse tipologie di utenza cui essi si rivolgono.

L'aumento della dotazione finanziaria e la sperimentazione di interventi più adeguati al *profiling* dell'utenza giovanile si articolerà in un pacchetto di misure da attivare rapidamente sui territori: tali misure impegneranno i Centri per l'Impiego in termini di crescita, differenziazione e specializzazione delle competenze.

2.5 Inquadramento nell'ambito dell'accordo di partenariato

Le politiche attive del lavoro svolgono un ruolo fondamentale al fine del buon funzionamento di un moderno mercato del lavoro. Le azioni che questo Programma intende perseguire, pertanto, nel riconoscere tale carattere strategico, sviluppa una molteplicità di azioni che si inquadrano nell'ambito degli obiettivi tematici 8, 10 e 11 che intendono "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente" e "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente".

In particolare il Programma, in attuazione dell'Accordo di Partenariato e delle strategie elaborate dai Programmi Operativi concorre alla realizzazione delle priorità di investimento attraverso il rafforzamento e l'evoluzione dei dispositivi che sono alla base del recente D. Lgs. 150/2015.

In questo quadro, le priorità di investimento dell'obiettivo tematico 8 (Occupazione), finalizzate alla promozione dell'occupazione di particolari gruppi obiettivo, saranno oggetto di specifici interventi o percorsi sperimentali appositamente programmati per sostenere e favorire per gli specifici target nel processo di inclusione nel mercato del lavoro.

Infine, attraverso le azioni realizzate dal Programma, si mira a "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente" (Obiettivo Tematico 11) con interventi di carattere sperimentale per migliorare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme e di una migliore regolamentazione e di una buona governance, anche alla luce del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

2.6 Adeguamento del sistema di istruzione e formazione alla luce delle riforme nazionali e della strategia europea

La strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva esige la modernizzazione e il miglioramento continuo dei sistemi di istruzione e di formazione professionale in risposta alla rapida trasformazione dell'economia e della società, affinché possano contribuire ad accrescere l'occupabilità e l'inclusione sociale e a migliorare l'accesso di tutti all'apprendimento permanente, comprese le persone



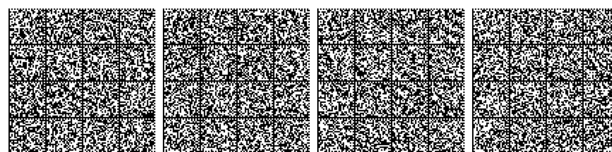
svantaggiate. La citata riforma del mercato del lavoro (D.Lgs. n.150/2015), unita a quella che interessa il sistema di istruzione e formazione (L.107/2015) hanno disegnato un quadro nuovo di interventi che intende costruire collegamenti e sinergie sempre più efficaci tra il mondo della scuola e del mercato del lavoro, dove sempre maggiore importanza viene attribuita allo sviluppo delle competenze chiave per accrescere l'occupabilità. In quest'ottica si collocano le iniziative per la sperimentazione del sistema duale, per il ricorso ai diversi livelli di apprendistato, per il rafforzamento dei percorsi di IFeP e per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro utili ed efficaci.

2.7 La transizione scuola-lavoro e l'accesso alla formazione permanente

La bassa partecipazione al mercato del lavoro è oggetto di grande attenzione sia per la rilevanza in sé, sia per le dimensioni che ha raggiunto. Negli anni segnati dalla crisi la percentuale di giovani 15-24enni che non studiano e non lavorano (NEET) è passata dal 16,6% del 2008 ad un dato medio annuo pari al 19,9% nel 2016. Estendendo il dato fino ai 29enni, si arriva a includere in questa condizione oltre due milioni e quattrocentomila persone, con una percentuale attorno al 24,3%%. Anche per tale fascia d'età, la maggior quota di giovani non formati grava sul Mezzogiorno, laddove si evidenzia un dato più negativo della media nazionale (nel Mezzogiorno i 15-24enni con al massimo la licenza elementare sono l'1,6% sul totale dei coetanei; il dato nazionale è pari al 1,2%).

L'elevato tasso di dispersione formativa tra il primo ed il secondo anno della scuola secondaria superiore (soprattutto negli Istituti Professionali e, in misura minore, degli Istituti Tecnici) evidenzia la scarsa efficacia dei servizi di orientamento presenti sul territorio nazionale di raggiungere i destinatari d'elezione del servizio stesso, ovvero coloro che hanno minori strumenti informativi e maggiori difficoltà di apprendimento, i quali assai di rado ricorrono allo sportello informativo o alla figura dell'orientatore. Molti dei giovanissimi che abbandonano i percorsi vengono successivamente recuperati all'interno del sistema della Istruzione e Formazione Professionale. I percorsi IeFP risultano infatti particolarmente appetibili per utenze caratterizzate da stili cognitivi legati all'operatività e per coloro che necessitano di azioni di supporto e di accompagnamento. Un aspetto di particolare interesse di tali percorsi consiste nella presenza di esperienze di lavoro (stage, laboratori, lavoro per progetti) assai più utilizzate di quanto avvenga nei percorsi scolastici del secondo ciclo. Le esperienze collegate alla sfera del "saper fare" costituiscono un elemento particolarmente efficace nel motivare e coinvolgere gli allievi, anche in vista di una applicazione pratica delle competenze acquisite. Le metodologie didattiche attive e le misure di accompagnamento all'utenza contribuiscono ad accrescere l'attrattività della filiera ed il successo formativo degli allievi, a cui si accompagnano, di norma, buoni esiti occupazionali. Tuttavia, buona parte della popolazione in fase di scelta formativa (e della popolazione in generale) sembra non conoscere la filiera IeFP, venendone in contatto solo dopo uno o più insuccessi formativi. Permane quindi un palese divario di opportunità formative ed un maggior rischio di dispersione per i soggetti che presentano caratteristiche di svantaggio sociale.

Le analisi promosse a livello internazionale mostrano la necessità e l'efficacia di accompagnare i processi di transizione con strumenti che combinino formazione e lavoro, quali l'alternanza scuola-lavoro, il tirocinio, l'apprendistato. Si tratta di dispositivi sui quali si è recentemente concentrata



l'attenzione dei decisori italiani, che hanno portato modificazioni del quadro regolamentare sia per quanto riguarda il tirocinio che l'apprendistato; per un'azione di contrasto alla disoccupazione giovanile - e in continuità con quanto previsto nel Piano per la Garanzia Giovani - occorre promuovere la diffusione di tali strumenti con riferimento ad un ampio target di utenze, compreso gli adulti, e con diverse finalità, tra le quali l'acquisizione di titoli di studio e la realizzazione di progetti di ricerca. In particolare, attraverso progetti sperimentali possono essere individuati e verificati sul campo modelli di intervento che consentano di differenziare le proposte formative e i percorsi a supporto delle transizioni collegandoli anche con meccanismi di rimborso a risultato dello sbocco lavorativo, pervenendo a elaborare standard condivisi improntati alla valorizzazione della qualità, da consegnare alle varia progettualità dei territori.

La strategia di intervento prevede in complementarità con il Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Istruzione il miglioramento della conoscenza dei fenomeni e degli strumenti. Da una parte si tratta di comprendere il fenomeno dell'abbandono formativo, che ha tratti caratteristici peculiari rispetto a quello dell'istruzione, nelle sue molteplici cause e forme, con riferimento alla componente di genere ed ai contesti sociali, economici e territoriali, in modo da poter promuovere approcci mirati. Da un'altra, lo studio delle filiere formative a più forte valenza antidispersione deve consentire di individuarne i fattori di successo e di criticità, favorire il legame con il tessuto produttivo ed imprenditoriale, promuovere le misure di accompagnamento maggiormente efficaci al fine di svilupparne ulteriormente la capacità di contrasto alla dispersione formativa. Particolare attenzione andrà posta nel monitorare gli esiti formativi ed occupazionali e nell'analisi sui costi della formazione, soprattutto in un'ottica di comparazione investimento-risultati. Infine occorre diffondere la conoscenza del sistema IeFP, ancora assai poco noto, quale canale professionalizzante del sistema educativo italiano, onde favorire scelte formative consapevoli da parte dei ragazzi in un uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Su un altro fronte, la riduzione del numero di giovani che abbandonano i percorsi formativi passa attraverso il miglioramento della capacità del sistema formativo di intercettare coloro che corrono maggiori rischi di abbandono.

In questo quadro di miglioramento si collocano gli interventi del POC con i quali si intende promuovere azioni che, a livello locale,

- perseguono il rafforzamento del legame tra offerta di formazione e fabbisogni delle imprese, anche attraverso l'individuazione di nuove figure richieste dal mercato del lavoro e la costruzione di percorsi orientati allo sviluppo di competenze per l'autoimprenditorialità;
- supportano i soggetti che presentano delle fragilità sociali e target con fabbisogni specifici (stranieri, soggetti a rischio di dispersione, ecc.);
- sviluppano metodologie didattiche maggiormente coinvolgenti anche attraverso l'uso di tecnologie innovative.

Per quanto riguarda la parte progettuale e gestionale, potrà essere opportuno incentivare forme di partnership tra soggetti istituzionali a diverso titolo e livello e tra questi e soggetti privati attivi nel mondo della produzione di beni e servizi, sperimentando metodologie didattiche partecipative,



personalizzate e modulari e prevedendo forme di incentivi alla partecipazione da parte dei privati e meccanismi di rimborso a risultato", qualora ai percorsi formativi conseguano esperienze di inserimento lavorativo.

2.8 Sostenere le riforme, rafforzare la capacità istituzionale e sociale

In complementarità con il Programma Operativo SPAO, è necessario rafforzare la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche e degli *stakeholders* affinché siano in grado di contribuire ad una più rapida ed efficace implementazione delle linee strategiche del presente Programma Complementare, anche in chiave europea e secondo le diverse esigenze dei territori, valorizzandone le potenzialità. Occorre intervenire sugli elementi di ritardo, fragilità ed inefficienze nel funzionamento delle organizzazioni e degli attori che realizzano e/o concorrono alla realizzazione delle politiche del lavoro e dei relativi servizi per i cittadini e le imprese. In particolare la specifica governance multilivello delle politiche attive del lavoro comporta una necessaria focalizzazione sui percorsi di accelerazione dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa che con questo Programma si intendono perseguire in maniera più incisiva.

2.9 Il rafforzamento del PON SPAO

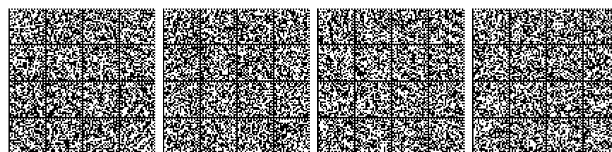
L'accordo di partenariato, adottato con decisione della Commissione del 29 ottobre 2014, prevede un forte intervento sul fronte delle politiche attive del lavoro, destinato a realizzare ed accompagnare le riforme strutturali avviate dal Governo.

L'accordo di partenariato, prevede tra l'altro che le politiche attive per il lavoro del FSE si indirizzino, sui seguenti strumenti:

- diffusione di strumenti in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro (incentivi all'occupazione);
- valorizzazione dell'alternanza istruzione-formazione-lavoro e la promozione del tirocinio e delle varie tipologie di apprendistato;
- promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità, in particolare attraverso l'estensione delle positive esperienze in materia di microcredito;
- programmazione e realizzazione di interventi integrati e contestuali di politica attiva, passiva e di sviluppo industriale e territoriale.

Tra la fine del 2014 e l'autunno del 2015 è stata adottata la totalità dei programmi operativi co-finanziati con il Fondo Sociale Europeo. Il presente Programma, alla luce dei risultati e dei processi avviati nel corso dei primi due anni di implementazione del Programma Operativo Nazionale Sistemi per le Politiche Attive del Lavoro, intende intervenire supportando il PON e il quadro programmatorio di misure ed interventi già definiti sugli obiettivi tematici 8 (Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori), 10 (Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente) e 11 (Migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione).

Più precisamente il Programma Complementare intende muoversi a supporto:



a) misure addizionali di incentivazione dell'occupazione per le regioni meno sviluppate e in transizione, in sinergia con gli interventi introdotti dalla legge di bilancio 2018 (OT8);
b) del compimento del Piano di rafforzamento dei Servizi per l'Impiego (OT8);
c) dei processi di attuazione legati alla transizione-lavoro (OT10);
d) dei processi miglioramento della governance multi-livello (OT11).

Occorre perciò puntare alla qualità e alla valorizzazione del capitale umano, riconoscere e valorizzare le competenze per anticipare i cambiamenti. In tale direzione una priorità di investimento è rivolta a migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, con l'introduzione di meccanismi di "rimborso a risultato", favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.

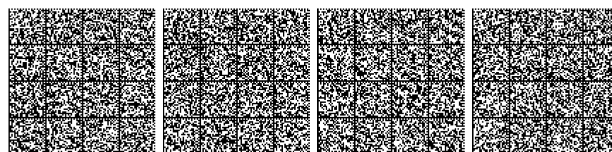
2.10 Strategia – Quadro logico del POC SPAO

La tabella che segue illustra per ciascun Asse di intervento l'obiettivo tematico, l'ambito e l'obiettivo specifico di intervento.

Asse	Obiettivo tematico	Priorità d'Investimento	Obiettivo specifico / Risultato atteso
Occupazione	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori	8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro	RA 8. 5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento
		8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani in coerenza con la raccomandazione europea sulla *Youth Guarantee*
		8vii - la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	RA 8.7 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro



Istruzione e Formazione	10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente	10iv - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	RA 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo
Capacità istituzionale	11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente	11.i - Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance	RA 11.6 - Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico



3 SEZIONE 3 – TAVOLE FINANZIARIE

ID_CODICE PROGRAMMA/PIANO	[DA INSERIRE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA CHE SARÀ ASSEGNATO E RIPORTATO NEL SISTEMA RGS IGRUE]
TITOLO DEL PROGRAMMA	**Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020**

Le risorse complessive del POC SPAO, per un ammontare di 602.398.006,19 euro, hanno la seguente origine:

- in merito ai 302.133.333 euro destinati all'incentivo occupazionale, l'importo è costituito dalla quota di risorse complementari relativamente all'Inclusione, derivanti dal minore cofinanziamento nazionale rispetto al cofinanziamento teorico del predetto PON, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015;
- in merito ai 300.264.673,19 euro destinati ad altri interventi, l'importo deriva da una riprogrammazione del PON SPAO che ha determinato da una riduzione dei tassi cofinanziamento per le regioni in transizione (da cui 10.775.242,33 euro) e meno sviluppate (da cui 284.589.151,62 euro) a valere sul PON SPAO e da una quota parte (pari a 4.900.279,24 euro) della cessione di cofinanziamento relativo alla quota di FSE a titolo di *matching fund* a valere sul PON SPAO originario per le regioni più sviluppate.

3.1 Tavola A - Dotazione finanziaria del Programma

PROGRAMMA: POC SPAO	**Fondo di Rotazione (FdR) - PAC 14-20**



PROGRAMMA: POC SPAO		Fondo di Rotazione (FdR) - PAC 14-20
ASSE TEMATICO 1	**OCCUPAZIONE (OT - 8)**	**495.984.228,52**
Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)		*302.133.333,00*
Italia - Tutto il territorio		*193.850.895,52*
di cui:		
8.i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro		302.133.333,00
Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)		*302.133.333,00*
Italia - Tutto il territorio		0,00
8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani		34.868.206,24
Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)		*0,00*
Italia - Tutto il territorio		34.868.206,24
8vii - la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro		158.982.689,28
Italia - Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)		*0,00*
Italia - Tutto il territorio		158.982.689,28
ASSE TEMATICO 2	**ISTRUZIONE E FORMAZIONE (OT - 10)**	**44.413.777,67**
di cui:		
10iv - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità		44.413.777,67
Italia - Tutto il territorio		*44.413.777,67*
ASSE TEMATICO 3	**CAPACITA' ISTITUZIONALE (OT - 11)**	**50.000.000,00**
di cui:		
11.i - Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance		50.000.000,00
Italia - Tutto il territorio		50.000.000,00
ASSE AT	**ASSISTENZA TECNICA**	**12.000.000,00**
Italia - Tutto il territorio		12.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA		**602.398.006,19**



3.2 Tavola B – Evoluzione prevista della spesa

Annualità	Fondo di Rotazione (FdR) - PAC 14-20
2018 (Totale)	**285.000.000,00**
Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)	*150.000.000,00*
Tutto il territorio	*135.000.000,00*
2019 (Totale)	**234.765.669,59**
Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)	*152.133.333,00*
Tutto il territorio	*82.632.336,59*
2020 (Totale)	**82.632.336,59**
Territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)	-
Tutto il territorio	*82.632.336,59*
Totale	**602.398.006,19**



4 SEZIONE 4 ASSI TEMATICI

ID_CODICE PROGRAMMA	*[DA INSERIRE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA CHE SARÀ ASSEGNATO E RIPORTATO NEL SISTEMA RGS IGRUE]*
TITOLO DEL PROGRAMMA	**Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020**

Nell'ambito dell'asse 1 Occupazione, le azioni rivolte ai *territori delle regioni meno sviluppate e in transizione ai sensi dell'intervento comunitario 14-20 (mezzogiorno)* si caratterizzano come incentivi occupazionali e risultano in continuità con quanto programmato e realizzato nell'ambito del PON SPAO (cfr. Incentivo Occupazione Sud). Dunque le motivazioni per destinare una parte delle risorse dell'asse 1 Occupazione a sostegno delle regioni del Mezzogiorno risiedono nelle caratteristiche strutturali del mercato del lavoro nazionale, che storicamente vedono un elevato tasso di disoccupazione per le regioni italiane meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le regioni italiane in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna); su tali basi si rende necessario proseguire nel sostegno all'occupazione attraverso incentivi occupazionali nei territori evidenziati.

4.1 Asse Occupazione – Descrizione risultati attesi e azioni

Obiettivo Tematico	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento	**8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro**
Obiettivo specifico / Risultato Atteso	RA 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento
Risultati che si intendono ottenere	➢ Favorire il raggiungimento di migliori livelli occupazionali nell'ambito delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia al fine anche di ridurre, significativamente, il divario dei tassi occupazionali registrati tra lo stesso Mezzogiorno il restante territorio nazionale. ➢ Rendere maggiormente inclusivo il mercato del lavoro, in particolare per i disoccupati di lungo periodo e per quelle fasce di lavoratori con maggiori difficoltà nel reinserimento in ambito lavorativo. ➢ Contribuire ad una maggiore stabilizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare per la categoria di lavoratori c.d. svantaggiati.
Descrizione delle azioni	Per raggiungere i risultati appena descritti e previsti nell'ambito della priorità d'investimento 8i, sarà istituita una misura incentivante, di cui potranno fruire i datori di lavoro privati, nel rispetto della normativa in materia degli aiuti di



	stato. Nello specifico, sarà previsto un incentivo per le assunzioni effettuate nell'anno 2018 in favore di persone disoccupate (ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015), con contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di apprendistato. L'ambito territoriale di intervento saranno le Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Obiettivo Tematico	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento	**8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare NEET, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani**
Obiettivo specifico / Risultato Atteso	RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani in coerenza con la raccomandazione europea sulla Youth Guarantee
Risultati che si intendono ottenere	➢ Facilitare le transizioni tra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro. ➢ Ridurre il divario di competenze tra istituzioni formative e impresa con il fine ultimo di diminuire la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile e di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. ➢ Costituire e rafforzare i servizi di orientamento e *placement* dei Centri di Formazione Professionale attraverso la definizione e attuazione di standard di qualità, promuovere e attivare gli strumenti di transizione formazione-lavoro, quali l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'alternanza formazione-lavoro e l'impresa formativa simulata ed avviare percorsi di formazione integrati con tali strumenti affinché i giovani possano usufruire di un'offerta formativa diversificata e coerente coi fabbisogni produttivi del territorio. ➢ Promuovere nuovi corsi caratterizzati dall'utilizzo di strumenti di alternanza tra momenti formativi in aula ed esperienze professionali sul campo, e il coinvolgimento di imprese e di un'ampia platea di giovani disponibili ad intraprendere tale modello formativo. ➢ Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità. ➢ Supportare la realizzazione dei percorsi di apprendistato di I livello e di alternanza scuola lavoro promossi dai Centri di Formazione professionale in collaborazione con le imprese.
Descrizione delle azioni	Al fine di raggiungere i risultati descritti saranno avviati interventi di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della IeFP e



	azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro, volte al sostegno dello sviluppo dei *placement* nelle scuole, università e nei CFP Più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno sviluppate azioni quali: - percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, preceduti e corredati da campagne informative e servizi a supporto delle imprese; - azioni di supporto alla costituzione e al consolidamento degli uffici di orientamento a *placement* nei CFP attraverso la definizione e attuazione di standard di qualità; - percorsi di orientamento a favore dei giovani per supportarli nella scelta dei percorsi più idonei per la propria formazione; - erogazione diretta di servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro rivolti ai giovani per il loro inserimento in percorsi di transizione scuola-lavoro in attuazione del sistema duale; - azioni di promozione degli strumenti di transizione scuola-lavoro, quali l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l'alternanza scuola/lavoro e l'impresa formativa simulata; - percorsi di formazione integrati affinché i giovani possano usufruire di un'offerta formativa diversificata e coerente coi fabbisogni produttivi del territorio; - tutoraggio aziendale nei percorsi di apprendistato di I livello e nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Beneficiari potranno essere tutti i soggetti attivi nell'ambito del modello formativo integrato tra scuola e lavoro: sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. Gli interventi si caratterizzano come azioni sistema, vale a dire interventi di carattere nazionale, trasversali sul territorio. Per l'attuazione degli interventi sarà necessario il raccordo e una stretta collaborazione con le Regioni.

Obiettivo Tematico	08 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Priorità d'investimento	**8vii - la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati**
Obiettivo specifico / Risultato Atteso	RA 8.7 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro
Risultati che si intendono ottenere	➢ Innalzamento del ricorso ai servizi pubblici per l'impiego in fase di ricerca di lavoro su tutto il territorio nazionale. ➢ Aumento delle persone coinvolte da misure di politica attiva.



	➢ Incremento dell'occupabilità degli individui in seguito al coinvolgimento in programmi di politica attiva. ➢ Aumento della qualità dei servizi ricevuti dagli utenti (persone e imprese) in termini di *customer satisfaction*. ➢ Potenziamento delle strutture territoriali dei Servizi per l'impiego. ➢ Rafforzamento delle competenze e conoscenze del personale dei servizi al lavoro.
Descrizione delle azioni	Per raggiungere i risultati descritti si interverrà sulla implementazione dei LEP, di cui al D.Lgs.150/2015, da parte dei centri per l'impiego per i servizi erogati alle persone in cerca di occupazione ed i target previsti dalla legge e risponde alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/2017 sul Programma Nazionale di Riforma dell'Italia per il 2017 in merito al superamento delle debolezze del sistema dei servizi per il lavoro e delle disparità regionali. Più specificamente saranno sviluppate le seguenti attività: • azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche attraverso la costituzione di specifiche task force; • potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni); • attività di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei servizi, con riferimento particolare all'introduzione ed applicazione dei LEP e degli standard di servizio (anche con declinazione territoriale); Le modalità di attuazione si caratterizzeranno come: • supporto agli organismi che gestiscono i Servizi per l'Impiego nell'elaborazione dei piani di riorganizzazione dei servizi per il lavoro territoriali; • supporto a tutti i Servizi per l'Impiego nell'erogazione alle persone in cerca di occupazione dei servizi identificati come LEP attraverso: o supporto nella pianificazione e organizzazione dei servizi; o supporto nella erogazione dei servizi; o trasferimento di metodologie, strumenti e modalità operative, anche in riferimento alla introduzione di metodi di lavoro innovativi, come la profilazione qualitativa e l'utilizzo di strumenti di self-assessment; o supporto alla implementazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, anche in riferimento a target particolarmente svantaggiati; • supporto a tutti i Servizi per l'Impiego nello sviluppo dei servizi alle imprese, attraverso: o supporto nella organizzazione e realizzazione di eventi utili al coinvolgimento delle aziende del territorio; o trasferimento di metodologie di analisi della domanda di lavoro e di scouting delle opportunità occupazionali; o definizione di appositi piani di scouting delle opportunità occupazionali;



   - affiancamento on the job per la realizzazione delle azioni di scouting programmate, la rilevazione dei fabbisogni occupazionali, la preselezione e la consulenza per l'inserimento in azienda;
- supporto ai Servizi per l'Impiego interessati nella realizzazione di interventi di politica attiva rivolti a lavoratori coinvolti in specifiche crisi di grandi aziende e crisi complesse;
- pianificazione, organizzazione e gestione diretta di interventi di politica attiva rivolti a lavoratori coinvolti in specifiche crisi di grandi aziende e crisi complesse;
- supporto alle attività di monitoraggio dei Servizi per l'Impiego, nonché alle eventuali analisi degli assetti organizzativi dei Servizi per l'Impiego.

Inoltre, al fine di potenziare le strutture territoriali dei Servizi per l'Impiego e rafforzare le competenze e conoscenze del personale dei Servizi al lavoro saranno sviluppate azioni di formazione degli operatori dei Centri per l'impiego sul territorio.
Per il potenziamento delle strutture territoriali dei Servizi per l'impiego saranno avviati interventi di formazione mirata degli operatori anche per garantire agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni.
I beneficiari sono i Servizi per l'impiego, e in particolar misura i Centri per l'impiego territoriali e le Regioni, le quali avranno un ruolo attivo nell'individuazione delle lacune della rete territoriale dei Servizi per l'impiego e nell'attuazione stessa delle azioni finanziate.

4.1.1 Indicatori di risultato

Tipo indicatore	Risultato
ID	SR107
Indicatore	Partecipanti disoccupati di lunga durata che mantengono il rapporto di lavoro 6 mesi dopo l'avvio del rapporto di lavoro
Unità di misura	Tasso
Valore baseline	T=68,5% M=68,5% F=68,5%
Unità di misura della baseline	Tasso
Anno di riferimento per il valore baseline	2017
Valore target (2023)	T=72,5% M=72,5% F=72,5%

Tipo indicatore	Risultato
ID	SR112
Indicatore	Partecipanti disoccupati di lunga durata che mantengono il rapporto di lavoro 12 mesi dopo l'avvio del rapporto di lavoro



Unità di misura	Tasso
Valore baseline	T=58,7% M=59% F=58%
Unità di misura della baseline	Tasso
Anno di riferimento per il valore baseline	2017
Valore target (2023)	T=63% M=63% F=63%

Tipo indicatore	Risultato
ID	SR 101
Indicatore	Nuovi accordi fra centri per l'impiego, organismi di formazione e imprese a livello nazionale
Unità di misura	Tasso
Valore baseline	0
Unità di misura della baseline	Numero
Anno di riferimento per il valore baseline	2017
Valore target (2023)	60%

Tipo indicatore	Risultato
ID	SR103
Indicatore	Grado di soddisfazione dell'utente
Unità di misura	Tasso
Valore baseline	55
Unità di misura della baseline	Tasso
Anno di riferimento per il valore baseline	2014
Valore target (2023)	67

4.1.2 Indicatori di output

Tipo indicatore	Output
ID	CO01
Indicatore	I disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
Unità di misura	Numero
Valore target (2023)	T = 78.000 M = 49.900 F = 28.000



Tipo indicatore	Output
ID	SO102
Indicatore	Numero di progettazioni destinate a favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro
Unità di misura	Numero
Valore target (2023)	18.000

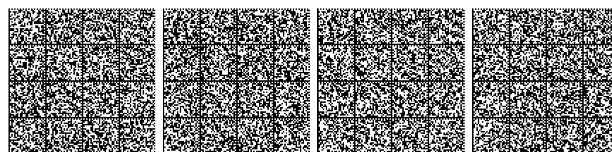
Tipo indicatore	Output
ID	SO101
Indicatore	Numero di progetti destinati ai servizi pubblici per l'impiego a livello nazionale
Unità di misura	Numero
Valore target (2023)	6

4.2 Asse Istruzione e Formazione – Descrizione risultati attesi e azioni

Obiettivo Tematico	10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente
Priorità d'investimento	**10iv - migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare e i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato**
Obiettivo specifico / Risultato Atteso	RA 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo
Risultati che si intendono ottenere	Il risultato che si intende raggiungere è quello di rafforzare, all'interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo degli Istituti scolastici, delle Università e degli Enti di formazione professionale/CFP nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-formazione-lavoro (anche con la formula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello), nella costruzione di relazioni stabili con le imprese e nella gestione territoriale degli operatori della transizione. Nel seguito una sintesi dei principali risultati attesi. ➢ Promuovere la conoscenza e il corretto utilizzo delle misure per la transizione scuola-lavoro. ➢ Supportare le istituzioni scolastiche nell'attivazione dei percorsi di transizione e favorire l'integrazione con le misure di politica attiva rivolte agli studenti.



	➢ Implementare e animare una rete di attori del mercato del lavoro funzionale al miglioramento dell'integrazione tra il sistema imprenditoriale e le scuole. ➢ Realizzare azioni sinergiche con il Programma Garanzia Giovani e con altre iniziative che possano favorire lo sviluppo dell'occupabilità e l'inserimento al lavoro dei giovani NEET. ➢ Favorire l'iscrizione delle imprese al registro nazionale dell'alternanza di Unioncamere. ➢ Personalizzare gli interventi nei diversi territori tenendo conto delle caratteristiche degli Istituti Scolastici (tipologia di istituti e di percorsi, numero di iscritti, localizzazione geografica ecc.), della ripartizione territoriale delle imprese per codici ATECO di attività e dei i risultati dell'alternanza scuola-lavoro.
Descrizione delle azioni	Per raggiungere i risultati indicati sono previsti interventi per lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-formazione-lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni riguarderanno: • assistenza agli Istituti scolastici nella progettazione e realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro, da parte delle Scuole, delle imprese e degli altri attori del mercato del lavoro; • personalizzazione degli interventi nei diversi territori tenendo conto delle caratteristiche degli Istituti Scolastici (tipologia di istituti e di percorsi, numero di iscritti, localizzazione geografica ecc.), della ripartizione territoriale delle imprese per codici ATECO di attività e dei i risultati dell'alternanza scuola-lavoro; • inserimento della figura del tutor per l'alternanza scuola-lavoro nelle scuole italiane; • supporto all'organizzazione degli incontri per la formazione degli operatori delle scuole e agli Istituti Scolastici nella gestione dei rapporti con le imprese; • la definizione di una mappatura delle opportunità, delle criticità e dei fabbisogni per i giovani studenti (su tirocini, offerte di lavoro, progetti specifici nazionali e regionali, misure della Garanzia Giovani, etc.); • la realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro con erogazione di politiche attive (tirocinio, apprendistato, etc.) in favore di giovani studenti. • svolgimento di attività di animazione ed erogazione di assistenza tecnica a imprese e ad altri attori del mercato del lavoro; • lo sviluppo di attività di orientamento e *placement;* • la formazione di tutor aziendali esperti nell'attivazione/gestione delle politiche attive nelle imprese; • il censimento degli enti promotori di progetti di Servizio Civile per sviluppare, in seguito, servizi di orientamento e *placement* e per migliorare la capacità di promuovere azioni di politica attiva del lavoro. Beneficiari potranno essere tutti i soggetti attivi nell'ambito del modello



	formativo integrato tra scuola e lavoro: sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro. Gli interventi si caratterizzano come azioni sistema, vale a dire interventi di carattere nazionale, trasversali sul territorio. Per l'attuazione degli interventi sarà necessario il raccordo e una stretta collaborazione con le Regioni.

4.2.1 *Indicatori di risultato*

Tipo indicatore	Risultato
ID	SR104
Indicatore	Nuovi accordi /reti / partenariati per l'alternanza e le transizioni posti in essere a seguito di progettazioni
Unità di misura	Numero
Valore baseline	0,00
Unità di misura della baseline	Tasso
Anno di riferimento per il valore baseline	2017
Valore target (2023)	60%

4.2.2 *Indicatori di output*

Tipo indicatore	Output
ID	SO102
Indicatore	Numero di progettazioni destinate a favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro
Unità di misura	Numero
Valore target (2023)	1.250

4.3 Asse Capacità istituzionale – Descrizione risultati attesi e azioni

Obiettivo Tematico	11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
Priorità d'investimento	**11.i - Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance**
Obiettivo specifico / Risultato Atteso	RA 11.6 - Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico
Risultati che si intendono ottenere	Il miglioramento della capacità di governance multilivello richiede, in coerenza con il Codice di Condotta europeo sul partenariato, l'intensificazione della qualità e del grado di incisività della consultazione delle parti economiche e sociali, della società civile, dei cittadini e di tutti i portatori di interesse.



	A tale scopo si intende rafforzare la capacità delle amministrazioni e delle parti interessate coinvolte nel conseguimento dei risultati di policy. Si intende quindi puntare al supporto strategico dei soggetti attivi nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione delle politiche attive, inclusi gli *stakeholders* ed i rappresentanti della società civile. Nello specifico si intende: - migliorare il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate nella PA; - semplificare i processi gestionali; - passare da una situazione territorialmente eterogenea e frammentata, ad un sistema omogeneo di costi semplificati definiti a livello nazionale; - potenziare le capacità amministrative nell'attuazione e gestione dei programmi nell'ambito di un processo di semplificazione amministrativa; - ridurre gli oneri amministrativi legati alle fasi del controllo delle spese.
Descrizione delle azioni	Al fine di rafforzare la capacità istituzionale, migliorare la regolamentazione e la *governance* delle politiche attive del lavoro, saranno sviluppati interventi per fornire un adeguato supporto alle Amministrazioni Centrali e Regionali e per accompagnarle nella fase di transizione dalle attuali modalità di rendicontazione delle spese in uso ad un sistema unitario di costi semplificati definiti a livello nazionale e condiviso da tutte le Amministrazioni. Tale operazione, di cui ANPAL si assume l'onere di gestione, rappresenta un'azione di sistema che avrà una ricaduta positiva sia a livello centrale che a livello locale, in quanto sosterrà l'implementazione di strumenti di semplificazione amministrativa finalizzate all'adeguamento e il potenziamento delle capacità amministrative nell'attuazione e gestione di Programmi a valere su fondi SIE. L'attuale panorama nazionale, infatti, è caratterizzato da un sistema variegato ed eterogeneo di modalità di rendicontazione, che prevedono sia l'utilizzo di costi reali che l'utilizzo di costi semplificati definiti ed attuati a livello regionale. La definizione di strumenti di semplificazione a livello nazionale è funzionale all'incremento dell'efficacia – in quanto miglioramento del rapporto tra il risultato ottenuto e le risorse impiegate nelle attività di gestione e controllo delle spese - e dell'efficienza – ovvero il risparmio sia per i beneficiari che per le Amministrazioni e l'ottimizzazione delle risorse utilizzate – complessivamente considerate a livello di sistema. In termini pratici, l'utilizzo di costi semplificati permette alle Amministrazioni di focalizzarsi sui risultati e ridurre gli oneri amministrativi, in quanto, grazie al loro utilizzo, la documentazione giustificativa delle azioni svolte non riveste più un ruolo preminente nella valutazione della congruità delle spese. L'utilizzo degli strumenti di semplificazione permette, infatti, di valutare la legittimità di un'azione esclusivamente sulla base delle attestazioni prodotte sui risultati o sui processi, a seconda della tipologia di attività svolta, portati a compimento dai beneficiari. Ciò, oltre a rappresentare una diminuzione degli



	oneri a carico delle Amministrazioni, riduce gli oneri amministrativi anche in capo ai singoli beneficiari, i quali possono concentrarsi maggiormente sui risultati e sui processi da sviluppare, incrementando così l'efficacia complessiva delle azioni. Inoltre, rispetto ai costi reali, gli strumenti di semplificazione dei costi contribuiscono ad un uso più corretto delle risorse, diminuendo il tasso di errore dovuto all'attuazione delle politiche programmate. Pertanto, la semplificazione del processo gestionale, conseguibile tramite lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti di semplificazione dei costi a livello centrale, permette alle singole Amministrazioni di concentrare maggiormente i propri sforzi sul raggiungimento dei propri obiettivi strategici, contribuendo all'incremento del valore complessivo delle politiche attivate all'interno dell'intero sistema paese.

4.3.1 Indicatori di risultato

Tipo indicatore	Risultato
ID	SR105
Indicatore	Progetti/azioni per i quali vengono utilizzate UCS nazionali
Unità di misura	Numero
Valore baseline	0
Unità di misura della baseline	Tasso
Anno di riferimento per il valore baseline	2016
Valore target (2023)	30%

4.3.2 Indicatori di output

Tipo indicatore	Output
ID	SO103
Indicatore	Numero di Amministrazioni centrali e/o regionali, AdG di PO cofinanziati FSE, che adottano costi standard nazionali
Unità di misura	Numero
Valore target (2023)	19

4.4 Asse Assistenza tecnica

Questo asse è diretto a migliorare l'efficienza e l'efficacia del Programma Operativo Complementare con obiettivo di fornire un contributo essenziale al miglioramento dell'efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati, nonché dei macro processi relativi alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione e controllo degli stessi.



Attraverso le azioni di assistenza tecnica si intende conseguire il risultato di un accrescimento della capacità e del livello di qualificazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del Programma attraverso il rafforzamento delle strutture deputate alla gestione di tutte le fasi caratterizzanti i macro processi connessi (preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, controllo). I risultati che si intendono ottenere sono:

- rendere effettivi gli interventi di sistema e di accompagnamento finalizzati a garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie stanziate sia in termini di efficienza e di efficacia;
- condurre una sorveglianza adeguata di ogni parte e fase del programma operativo, anche attuando quegli interventi di informazione, gestione e valutazione;
- percorrere la strada della semplificazione dell'azione amministrativa, dell'ampliamento della consapevolezza (sia da parte della cittadinanza che degli addetti ai lavori) di quanto si realizza attraverso il programma.

Gli interventi compresi nell'ambito dell'assistenza tecnica fanno riferimento alle tradizionali attività di accompagnamento all'attuazione di un Programma e, a titolo indicativo, prevedono di:

- sostenere l'esecuzione del programma operativo nelle sue principali fasi di preparazione, gestione, monitoraggio, sorveglianza e controllo;
- svolgere interventi di supporto tecnico e metodologico volti a rafforzare le strutture, gli uffici e le unità operative delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Programma;
- assicurare attività di supporto rivolte a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Programma, finalizzate a ridurre i nodi gestionali assicurando la disponibilità di indirizzi e soluzioni tecniche alle potenziali criticità;
- garantire assistenza e affiancamento, nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi da attuare;
- fornire supporto attraverso strumenti informatici e telematici per la gestione del Programma al fine di garantire un'efficace sorveglianza e soddisfare le potenziali esigenze che emergeranno nella fase di attuazione del Programma.



5 SEZIONE 5 - GOVERNANCE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

ID_CODICE PROGRAMMA	*[DA INSERIRE IL CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA CHE SARÀ ASSEGNATO E RIPORTATO NEL SISTEMA RGS IGRUE]*
TITOLO DEL PROGRAMMA	**Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020**

5.1 Il Sistema di Gestione e controllo

Le procedure di attuazione del Programma complementare sono coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020".

Il sistema di gestione e controllo del Programma complementare, che sarà aggiornato coerentemente ad eventuali modifiche del SiGeCo del PON SPAO, è coerente, inoltre, con le prescrizioni della delibera CIPE n. 10/2015, recante la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché la definizione dei criteri di programmazione degli interventi complementari. Di seguito se ne descrive un estratto.

L'esecuzione del Programma complementare si basa su un sistema di gestione e controllo affidabile, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate ed è a titolarità dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), affidata alle Unità Funzionali (UF) che risultano già responsabili per le medesime funzioni per il PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 (PON SPAO).

Il sistema di gestione e controllo del programma è analiticamente descritto nei paragrafi seguenti.

Per quanto non precisato nel presente allegato si rinvia alla Descrizione delle funzioni dell'Autorità di Gestione ed alla Manualistica vigente ad uso dell'AdG del PON SPAO 2014-2020 che deve intendersi per ciò vigente anche per il Programma Complementare, giusti gli opportuni adattamenti.

La responsabilità della gestione ed attuazione del programma è affidata all'Unità Funzionale "Gestione POC".

L'Unità Funzionale "Gestione POC" potrà avvalersi delle altre Unità Funzionali per lo svolgimento di alcune attività nell'ambito del Programma che, insieme alle altre Divisioni dell'ANPAL, coordinati dal relativo Direttore Generale, collabora per assicurare un'efficace attuazione del Programma.

5.2 La struttura Organizzativa

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, in coerenza con l'art. 72 del Reg. (CE) 1303/2013, atteso il carattere di complementarietà del programma in oggetto rispetto alla programmazione dei Fondi SIE, nel processo di gestione ed attuazione del programma sono individuate le seguenti Unità Funzionali:



- Unità Funzionale "Controllo Qualità e Procedure e Supporto alle Attività di Audit";
- Unità Funzionale "Programmazione e Monitoraggio";
- Unità Funzionale "Gestione POC";
- Unità Funzionale "Controllo delle Attività Finanziate a valere sui PO";
- Unità Funzionale "Pagamenti".

5.2.1 Strutture responsabili dell'attuazione del programma

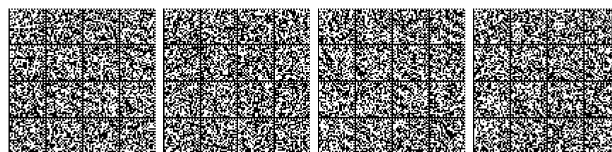
La tabella che segue riepiloga per ogni struttura responsabili il relativo referente.

Unità Funzionale	Referente
Controllo Qualità e Procedure e Supporto alle Attività di Audit	Responsabile pro-tempore dell'UF della Divisione III dell'ANPAL - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Programmazione e Monitoraggio	Responsabile pro-tempore dell'UF della Divisione III dell'ANPAL - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Gestione POC	Responsabile pro-tempore dell'UF della Divisione III dell'ANPAL - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Controllo delle Attività Finanziate a valere sui PO	Responsabile pro-tempore dell'UF della Divisione III dell'ANPAL - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Pagamenti	Responsabile pro-tempore dell'UF della Divisione I dell'ANPAL - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

5.2.1.1 Unità Funzionale "Controllo Qualità e Procedure e Supporto alle Attività di Audit"

In coerenza con le fasi e con il percorso di evoluzione del modello organizzativo dell'ANPAL, la funzione "Controllo Qualità e Procedure" svolge le seguenti attività:

a) definisce la metodologia per l'applicazione del Controllo Qualità (tra i quali abbattimento tempi di lavorazione);
b) fornisce indicazioni operative per l'esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti;
c) definisce le modalità di svolgimento degli audit interni della qualità allo scopo di verificare la corretta applicazione ed efficacia delle attività inerenti il SiGeCo, ed intraprende le opportune azioni correttive;
d) assicura che gli audit interni siano accuratamente pianificati e che l'esito di tali audit sia documentato;
e) verifica le attività inerenti il SiGeCo, i risultati ottenuti e se quanto predisposto viene attuato efficacemente e risulta idoneo al conseguimento degli obiettivi;
f) coordina le attività relativamente all'implementazione e aggiornamento del documento descrittivo del SiGeCo, delle procedure di riferimento e delle relative piste di controllo dell'AdG;
g) definisce modelli organizzativo-gestionali e le procedure operative, a corredo del SiGeCo;
h) controlla e verifica l'effettiva adozione delle procedure;
i) assicura la corretta archiviazione e conservazione della documentazione;
j) verifica l'implementazione e l'alimentazione del Sistema Informativo.



5.2.1.2 Unità Funzionale "Programmazione e Monitoraggio" Unità di gestione

In coerenza con le fasi e con il percorso di evoluzione del modello organizzativo dell'ANPAL, la funzione Programmazione e Monitoraggio svolge le seguenti attività:

1. **Specificatamente per le attività di Programmazione**
   a) coordina la preparazione delle riunioni del CdS e della documentazione relativa agli adempimenti informativi di competenza dell'AdG verso il CdS;
   b) coordina l'elaborazione e la presentazione alla Commissione, in occasione dei Comitati di Sorveglianza, dei rapporti di avanzamento del Programma;
   c) supporta lo svolgimento delle attività di verifica dell'avanzamento del Programma e di valutazione delle strategie adottate;
   d) elabora risposte a quesiti, interpelli, interrogazioni parlamentari che dovessero pervenire all'AdG in materie di competenza;
   e) elabora, per le materie di competenza, note a supporto dell'attività istituzionale dell'ANPAL;
   f) contribuisce alla implementazione della strategia di comunicazione ed all'attuazione dei piani annuali di comunicazione.

2. **Specificatamente per le attività di Monitoraggio**
   a) raccoglie, attraverso il sistema informatizzato, i dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, la valutazione e verifica la completezza, l'aggiornamento e la coerenza dei dati inseriti nel sistema informatizzato;
   b) trasmette le informazioni e i dati relativi ad ogni singola operazione al Sistema Nazionale di Monitoraggio;
   c) supporta lo svolgimento delle attività di verifica dell'avanzamento dei Programmi e di valutazione delle strategie adottate;
   d) effettua il monitoraggio dei Programmi, della cassa, della spesa e dei pagamenti;
   e) verifica le integrazioni della coerenza delle banche dati, in particolare Monitoraggio direttiva;
   f) elabora ed aggiorna l'elenco dei progetti finanziati sui Programmi;
   g) assicura la conformità delle procedure di selezione rispetto ai criteri approvati dal CdS e alle regole della concorrenza.

5.2.1.3 Unità Funzionale "Gestione POC"

In coerenza con le fasi e con il percorso di evoluzione del modello organizzativo dell'ANPAL, la funzione "Gestione" svolge le seguenti attività:

1. **Specificatamente per le Operazioni a Regia (affidamenti diretti)**
   a) coordina le attività di analisi dei Piani di Attività predisposti dagli enti;
   b) coordina la redazione degli atti di impegno delle risorse finanziarie;
   c) verifica la conformità formale delle richieste di erogazione dell'anticipo e delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e provvede alla compilazione della checklist di verifica formale;
   d) verifica e trasmette la documentazione relativa alla richiesta di rimborso alla funzione di controllo ai fini delle verifiche di competenza;
   e) esamina gli esiti delle verifiche amministrative trasmessi dalla funzione di controllo e adotta contromisure;



f) coordina e verifica le attività di inserimento nel Sistema informativo gestionale dell'AdG di tutti i dati finanziari degli interventi necessari ad inviare le spese alla funzione "Controllo delle attività finanziate a valere sui PO";
g) predispone tutta la documentazione per i controlli previsti dal regolamenti comunitari;
h) cura i rapporti con i referenti degli Enti;
i) archivia tutta la documentazione in ingresso e in uscita degli interventi finanziati;
j) effettua la verifica finale di tutte le attività relative agli interventi finanziati e predispone la notifica di decisione definitiva;
k) supporta la funzione "Controllo Qualità e Procedure" nella predisposizione/revisione e verifica della coerenza delle procedure del SiGeCo di competenza e trasferisce le procedure ai referenti.

5.2.1.4 Unità Funzionale "Controllo delle Attività Finanziate a valere sui PO"

In coerenza con le fasi e con il percorso di evoluzione del modello organizzativo dell'ANPAL, la funzione di "Controllo" svolge le seguenti attività:

a) predispone la documentazione da utilizzare per lo svolgimento delle verifiche di competenza in coerenza con quanto stabilito, dalla documentazione ufficiale nazionale e comunitaria, di riferimento;
b) supporta la funzione "Controllo Qualità e Procedure" nella predisposizione/revisione delle procedure SiGeCo., di propria competenza;
c) si coordina con l'AT informatica per l'aggiornamento dei Sistemi Informatici utilizzati per lo svolgimento delle verifiche di competenza e monitora l'aggiornamento dei dati finanziari di progetto da parte degli Enti;
d) effettua approfondimenti su specifiche tematiche di riferimento;
e) verifica le controdeduzioni presentate sulle verifiche effettuate e gestisce le eventuali irregolarità.

1. Specificatamente alle verifiche amministrative on desk

a) predispone tutta la documentazione afferente le verifiche amministrative on desk;
b) procede alla verifica esaminando i seguenti aspetti:
   – ammissibilità della spesa attraverso la verifica della documentazione caricata dall'Ente attuatore nel Sistema Informativo dell'Amministrazione;
   – ammissibilità dei costi semplificati (laddove ne ricorrano i presupposti), attraverso la verifica della corretta applicazione delle opzioni di semplificazione rispetto a quanto previsto dal documento metodologico sulla semplificazione dei costi;
   – rispetto dei limiti di spesa stabiliti negli atti di affidamento o finanziamento adottati dall'AdG;
   – rispetto del divieto di cumulo dei contributi che sarà verificato attraverso la previsione di un controllo incrociato automatizzato delle spese nei Sistemi informativi dell'ANPAL.
   – registra nel Sistema Informativo dell'Amministrazione le check-list di verifica amministrativa compilate;
c) trasmette le checklist di verifica amministrativa all'unità funzionale "Gestione POC", per il seguito di competenza;
d) esamina le controdeduzioni inviate dagli Enti e trasmette la checklist definitiva all'unità funzionale "Gestione POC".



2. Specificatamente alle verifiche amministrative in loco

a) predispone tutta la documentazione afferente le verifiche in loco;
b) pianifica le attività da avviare per lo svolgimento delle verifiche;
c) predispone la documentazione da inviare all'Ente;
d) effettua le verifiche presso gli Enti;
e) predispone i verbali di verifica;
f) verifica e gestisce le eventuali controdeduzioni inviate dall'Ente;
g) registra nel sistema informativo dell'Amministrazione le checklist di verifica in loco compilate.

5.2.1.5 Unità Funzionale "Pagamenti"

L'Unità Funzionale "Pagamenti" è responsabile per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei beneficiari, a valere sui fondi previsti per l'attuazione del Programma, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile e del principio di sana gestione finanziaria.

5.3 Sistema di Monitoraggio

Nell'ambito delle attività del POC, l'AdG garantisce il monitoraggio continuo sull'andamento delle interventi finanziati dal Programma attraverso una rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato(RGS) – IGRUE.

L'AdG definisce le modalità e gli strumenti attraverso i quali adempiere alle proprie funzioni riconducibili alla raccolta, all'analisi, all'elaborazione, alla verifica e validazione dei dati e alla gestione delle informazioni che da questi ne discendono, per disporre degli strumenti di *governance* degli interventi.

Nello specifico, l'AdG provvederà ad alimentare i dati attraverso il proprio sistema informativo conforme al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE per la programmazione 2014-2020 ed accessibile via web attraverso credenziali personali che consentono di attribuire diversi livelli di visibilità e privilegi sui dati. Il sistema informativo costituisce il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati predisposto dall'AdG nell'ambito del POC. Il sistema informativo prevede un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica.

Il sistema di monitoraggio così attivato consente:

- la corretta e puntuale identificazione dei progetti ammessi ai contributi del Programma;
- un completo corredo informativo, per le varie categorie di dati (finanziario, fisico e procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nel "Protocollo Unico di Colloquio" per il monitoraggio dei programmi operativi 2014/2020;
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati, ai differenti livelli di dettaglio.

L'Unità "Programmazione e monitoraggio" svolge le necessarie verifiche per garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.



Il sistema di monitoraggio, costituisce, altresì, la base informativa per:

- verificare la completezza del corredo informativo dei progetti, rispetto a quanto richiesto dal protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE per la programmazione 2014-2020;
- verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività programmate, sia in termini finanziari che procedurali e fisici, sulla base degli indicatori appositamente definiti nel Programma;
- ottenere un quadro aggiornato sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sull'eventuale necessità di rimodulazione o riprogrammazione in itinere delle attività e delle risorse finanziarie.

L'Unità "Programmazione e monitoraggio" verifica che i dati di monitoraggio siano trasmessi tempestivamente dai beneficiari, a livello di singola operazione (progetto/intervento), al fine di assicurare la corretta gestione delle procedure di validazione sul Sistema centrale IGRUE dei dati di monitoraggio per la totalità degli interventi POC e alle verifiche di sistema tramite le funzionalità disponibili sul portale IGRUE.

L'AdG ha previsto procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati. L'AdG assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ed alle verifiche del Programma - conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati - siano tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ai fini di una corretta e sicura gestione, classificazione e conservazione della documentazione giustificativa relativa alle spese ed alle verifiche riguardanti ciascuna operazione cofinanziata, l'AdG ha:

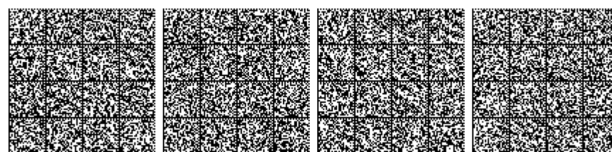
- previsto l'implementazione del Sistema informativo gestionale, quale sistema informatico conforme alle norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili;
- adottato un piano di archivio documentale, che esplicita la struttura logica secondo cui i documenti e gli atti dell'Amministrazione sono raccolti e conservati in versione cartacea, nonché la relativa ubicazione;
- nel caso di voci di spesa che si riferiscano solo in parte al progetto finanziato, la distinzione chiara della documentazione amministrativa e contabile relativa alle opere ammesse a finanziamento da quella appartenente alla parte rimanente del progetto, non realizzata con risorse a valere sul POC.

5.4 Le Spese ammissibili

Le spese finanziabili nell'ambito del Programma sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014/2020.

Una spesa viene definita ammissibile quando soddisfa i seguenti requisiti:

a) essere pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'AdG o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documentati contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da



idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta;

c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso sulla base delle specifiche disposizioni dell'Amministrazione.

Per l'attuazione degli interventi, il POC prevede la possibilità di fare ricorso sia alle opzioni di costi semplificati di cui all'art. 67 comma 1, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, sia ai costi reali.

Pertanto, per considerare una spesa come "sostenuta e pagata" è necessaria l'esibizione da parte del beneficiario di idonea documentazione giustificativa:

- per le operazioni rimborsate a costi reali, ossia a costi effettivamente sostenuti e pagati, la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa, ossia fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata. Con riferimento ai pagamenti, per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ossia assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento. L'AdG può prevedere livelli di soglia per il trasferimento di denaro contante inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente. La spesa riconosciuta al beneficiario, nei casi in cui l'operazione durante la sua attuazione generi un'entrata netta non considerata al momento dell'approvazione, è ridotta dell'importo corrispondente.
- nel caso di operazioni a cui si applicano "costi semplificati", ovvero soggette a una delle forme di semplificazione elencate all'art. 67 lett. b-d del RDC, non è prevista alcuna dimostrazione documentale o contabile dei costi e dei pagamenti sostenuti dai beneficiari. Infatti, la prova documentale dell'ammissibilità della spesa è fornita dai documenti comprovanti:
  - le attività realizzate dal beneficiario e/o
  - i risultati raggiunti (quantità e output dichiarati) e/o
  - gli aggregati di costi (reali o semplificati) usati come base di calcolo dei tassi forfetari come previsto dall'art. 67, lett. d sopra citato.

18A04447



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopid»

Estratto determina AAM/PPA n. 535/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4:

aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della revisione del CDS e allineamento al QRD template ver. 4;

par. 4.5 del RCP e par. 2 del FI, con aggiunta di nuove informazioni relative all'interazione con altri medicinali;

par. 5.2 del RCP, correzioni editoriali.

La presente variazione si applica alla specialità medicinale LOPID, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

025445026 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse;

025445053 - «900 mg compresse rivestite» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 01781570591).

Numero procedura: NL/H/0577/001-004/II/037.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Numeta» e «Primene»

Estratto determina AAM/PPA n. 534/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, B.I.a.1b):

aggiunta di: Nippon Protein Co., Ltd., supportato da un ASMF;

aggiunta di: Ajinomoto Co., Inc. - Kyushu Plant, produttore dell'intermedio;

relativamente alle specialità medicinali NUMETA e PRIMENE, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numeta (A.I.C. n. 040774) - tutte le confezioni autorizzate.

Primene (A.I.C. n. 026905) - per le sole confezioni autorizzate:

026905099 - «10% soluzione per infusione» 20 flaconi da 100 ml;

026905101 - «10% soluzione per Infusione» 10 flaconi da 250 ml.

Numero procedura: SE/H/xxxx/WS/175.

Titolare AIC: Baxter S.p.A. (codice fiscale 00492340583).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04440

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantyum»

Estratto determina AAM/PPA n. 533/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni tipo II, B.II.b.1.z) e tipo IA, B.II.b.2.a):

B.II.b.1.z) - Aggiunta del sito di produzione «Menarini - Von Heyden GmbH (MVH) Leipziger Strasse 7-13 - 01097 Dresden - Germania», come sito responsabile della produzione di bulk di prodotto finito, con modifiche minori del processo di produzione e modifica del *batch size* solo per il sito MVH;

B.II.b.2.a) - Aggiunta del sito di produzione «Menarini - Von Heyden GmbH (MVH) Leipziger Strasse 7-13 - 01097 Dresden - Germania», come sito responsabile dei controlli del prodotto finito.

Le variazioni si applicano alla specialità medicinale ENANTYUM, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento di seguito elencate:

033656036 - 20 compresse 25 mg;

033656327 - «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Al;

033656339 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Al;

033656341 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al;

033656354 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pvc/Al;

033656366 - «25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pvc/Al.

Numero procedura: ES/H/0100/II/061/G.

Titolare AIC: Laboratorios Menarini S.A. (codice S.I.S. 1229).



Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04441

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 532/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, B.I.z):

aggiornamento dell'ASMF del principio attivo rosuvastatina sale di calcio di un produttore autorizzato;

aggiornamento dell'indirizzo del sito di produzione della sostanza attiva rosuvastatina sale di calcio;

aggiunta del sito di produzione dell'intermedio della sostanza attiva rosuvastatina sale di calcio;

aggiunta dell'informazione del sito responsabile del controllo dell'identità polimorfica attraverso XRD;

relativamente alla specialità medicinale ROSUVASTATINA TEVA, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/2293/001-004/II/008.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abstral»

Estratto determina AAM/PPA n. 531/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4: modifica dei paragrafi 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e relative sezioni del foglio illustrativo. Introduzione nell'etichettatura dei paragrafi 17 e 18.

La presente variazione si applica alla specialità medicinale ABSTRAL, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea di mutuo riconoscimento:

AIC n. 038736017 - «50 mcg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736029 - «50 mcg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736031 - «100 mcg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736043 - «100 mcg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736056 - «200 mcg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736068 - «200 mcg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736070 - «300 mcg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736082 - «300 mcg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736094 - «400 mcg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736106 - «400 mcg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736118 - «600 mcg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736120 - «600 mcg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736132 - «800 mcg compresse sublinguali» 10 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al;

AIC n. 038736144 - «800 mcg compresse sublinguali» 30 compresse in blister Opa/Pvc/Al/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Kyowa Kirin Limited (codice S.I.S. 2424).

Numero procedura: SE/H/575/002-007/II/028.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04443



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluvastatina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 529/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, B.I.z):

aggiornamento dell'ASMF di un fabbricante di fluvastatina sodica già approvato;

cambio del sito di produzione per un composto intermedio nella produzione di fluvastatina sodica,

relativamente alla specialità medicinale FLUVASTATINA TEVA, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/1232/001/II/019.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale n. 11654150157.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04444

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 528/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, B.I.a.1b): aggiunta di un produttore della sostanza attiva etoricoxib, supportato da ASMF, relativamente alla specialità medicinale ETORICOXIB TEVA, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DE/H/5031/001-004/II/005

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale n. 11654150157.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04445

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketesse».

Estratto determina AAM/PPA n. 527/2018 del 7 giugno 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni Tipo II, B.II.b.1.z) e Tipo IA, B.II.b.2.a):

B.II.b.1.z) - Aggiunta del sito di produzione «Menarini - Von Heyden GmbH (MVH) Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden - Germania», come sito responsabile della produzione di bulk di prodotto finito, con modifiche minori del processo di produzione e modifica del batch size solo per il sito MVH.

B.II.b.2.a) - Aggiunta del sito di produzione «Menarini - Von Heyden GmbH (MVH) Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden - Germania», come sito responsabile dei controlli del prodotto finito.

Le variazioni si applicano alla specialità medicinale KETESSE, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento di seguito elencate:

A.I.C. n. 033635032 - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 033635323 - «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 033635335 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 033635347 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 033635350 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 033635362 - «25 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister pvc/al.

Numero procedura: ES/H/0101/II/063/G.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. (codice S.I.S. 0734).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A04446

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Conferimento di onorificenza al Merito della Guardia di finanza.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2018 è conferita al Finanziere (ora scelto) Pasquale Gagliardo la Medaglia di bronzo al Valore della Guardia di finanza, con la seguente motivazione:

«Finanziere in servizio presso il Gruppo pronto impiego di Palermo, nel corso di una operazione di servizio finalizzata a eseguire il fermo di numerosi indiziati del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di altri gravi delitti, non esitava a porre la propria vita in pericolo, lanciandosi all'inseguimento di una persona datasi alla fuga sul tetto di un'abitazione.

In tale concitato frangente e nell'atto di superare un ostacolo rappresentato da un muretto, il militare balzava su una copertura in materiale plastico che, per effetto del peso esercitato, cedeva di schianto, facendolo precipitare all'interno dell'immobile sottostante e procurandogli gravi ferite.

Splendido esempio di particolare coraggio e perizia volti alla tutela dei diritti umani e a garantire il rispetto della legge. Menfi (AG), 6 giugno 2017».

18A04448



MINISTERO DELL'INTERNO

Rideterminazione degli importi del primo e del secondo riparto finanziario del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Si comunica che, con decreto n. 2371/PAC - prot. n. 4331 in data 15 giugno 2018 - sono stati ulteriormente rideterminati gli importi del primo e del secondo riparto finanziario del Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Il provvedimento è consultabile sul sito http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it/

18A04449

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione dello Statuto dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo Statuto dell'INAPP.

Il medesimo Statuto, in vigore dal 2 maggio 2018, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sul sito istituzionale dell'INAPP (http://www.isfol.it/Istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/statuto-inapp) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Documents/Statuto-Inapp.pdf).

18A03613

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-148) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

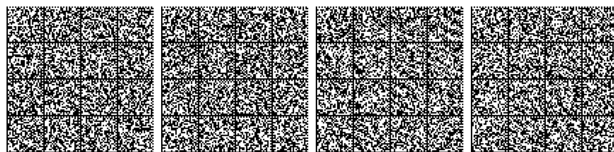
- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

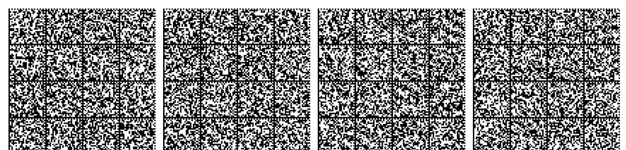
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

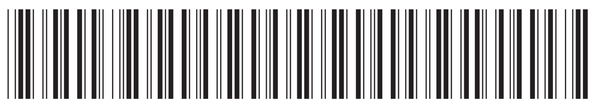
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.




45-410100180628

€ 1,00

